

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

458° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 6
2 ^a - Giustizia	» 56
5 ^a - Bilancio	» 63
7 ^a - Istruzione	» 66
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 80
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 97
11 ^a - Lavoro	» 104
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 108

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori	Pag. 120
--	----------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 122
-------------------------------	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 127
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 129
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 130
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 143
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 144
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 145

CONVOCAZIONI	Pag. 146
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

64ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame dei seguenti documenti:

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale nn. 1403/02 RGNR – 5529/03 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza

Il PRESIDENTE comunica che in data 14 maggio 2004 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, con riferimento al procedimento penale nn. 1403/02 RGNR – 5529/03 RGIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza.

Il procedimento attiene alle opinioni espresse in due articoli da lui firmati sul Giornale di Milano, rispettivamente in data 12 novembre 2001 (dal titolo «Quando il giudice Falcone disse: Orlando mi fa paura») ed in data 15 novembre 2001 (dal titolo «Violante, Caselli, De Gennaro e i misteri del caso Andreotti»).

Per i contenuti, che si assume diffamatori, di tali articoli, il 15 maggio 2004 il giudice monocratico del tribunale penale di Monza, ha disposto il giudizio a carico del senatore Iannuzzi nonché (per omesso controllo) del direttore del Giornale, Maurizio Belpietro; ciò a seguito della querela per diffamazione aggravata a mezzo stampa intentata nei loro confronti dai magistrati Giancarlo Caselli, Gioacchino Natoli, Guido Lo Forte e Roberto Scarpinato.

Gli articoli presentano il processo intentato contro il senatore Andreotti come il frutto di una strategia di lungo periodo, nella quale si era cercato di coinvolgere sin dal 1989 il giudice Falcone, mediante le dichiarazioni di un pentito «gestito» a Bologna. Vari personaggi della politica nazionale ed isolana sono citati nel primo articolo volta a volta come ostili (Gerardo Chiaromonte, dalle memorie postume) ovvero favorevoli (Orlando, Violante, Arlacchi, Mancuso, Galasso) alla strategia tesa ad incriminare Andreotti. Nel secondo articolo la strategia sarebbe delineata appieno, affermando tra l'altro che «il processo per l'assassinio di Lima si è invece risolto in un processo non ai suoi assassini ma all'assassinato: i due killer che l'hanno ucciso si sono trasformati in pentiti', sono stati subito liberati e stipendiati e sono comparsi al processo nelle vesti di testimoni di accusa (...) il processo a Lima è servito a introdurre e a preparare il processo a Andreotti». La messa all'ordine del giorno della Commissione antimafia dei rapporti tra mafia e politica, l'audizione in quella sede di Buscetta e degli altri pentiti, la relazione conclusiva stesa dal presidente Violante sono tutti presentati come anticipazioni di giudizio volte a rilasciare a magistrati amici «l'autorizzazione a processare Andreotti per mafia, prima ancora che il Senato l'abbia concessa». In questa strategia rientrerebbe anche la nomina di Giancarlo Caselli a procuratore di Palermo, orchestrata dal sodale Violante in Consiglio Superiore della Magistratura dopo che «una rivolta di palazzo» capeggiata da Scarpinato e Natoli aveva costretto alle dimissioni il procuratore Giammanco. L'ultimo tassello della strategia sarebbe rappresentato dal direttore della direzione investigativa antimafia Gianni De Gennaro, che provvederà «ad arruolare e ad addestrare i pentiti' prima di passarli nelle mani di Caselli e dei suoi sostituti». La conclusione della strategia così descritta sarebbe stata il processo per concorso esterno in associazione mafiosa a carico di Giulio Andreotti.

I querelanti, lamentando che l'articolaista avrebbe rappresentato in modo gravemente distorto e diffamatorio l'attività istituzionale della Procura della Repubblica di Palermo, attribuiscono alla «capziosa deformazione dei fatti» che sarebbe contenuta negli articoli l'intento di inceppare il controllo di legalità, negando che nella fattispecie il senatore Iannuzzi abbia esercitato la funzione di critica politica propria di un rappresentante eletto dal popolo. I querelanti si dolgono della prospettazione così effettuata del loro decennale lavoro di indagine in un caso difficile, la cui gestione è presentata dall'articolaista come animata da surrettizie motivazioni politiche e non dallo spirito di servizio nell'interesse della giustizia che i querelanti rivendicano come loro unico movente. Essi respingono inoltre l'accusa di aver utilizzato i pentiti del processo Lima, che «sono stati condannati a gravi pene detentive».

L'udienza nella quale si svolgerà il giudizio è stata fissata per il 20 ottobre 2004, presso il Tribunale di Monza.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Sauro Turroni, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

Il PRESIDENTE comunica che in data 24 maggio 2004 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Sauro Turroni, con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma, a seguito di citazione per danni da parte del senatore Luigi Grillo.

Le dichiarazioni oggetto di causa furono rese il 24 ottobre 2003 al quotidiano «La Repubblica», in un articolo a firma Roberto Petrini, intitolato: «Blitz nel decretone: via libera a chi costruisce dopo gli incendi». L'articolo descriveva un emendamento presentato in Commissione bilancio il 22 ottobre 2003 dal senatore Grillo (32.373, cofirmatari Pedrazzini, Eufemi, Menardi) in materia di vincolo di inedificabilità nelle aree colpite da incendio boschivo. In proposito, l'articolista riportava le seguenti dichiarazioni attribuite al senatore Turroni: «Vergogna. Quella tra Grillo, Pedrazzini, Eufemi e Menardi è un'associazione a delinquere, con la complicità del relatore, il fido Tarolli, del Governo e dell'ineffabile Armosino. Altro che condono, qui si premiano i delinquenti, si fomenta chi appicca gli incendi per costruire».

La citazione prosegue affermando che si è attribuito a Grillo un uso distorto della funzione parlamentare, eccedendo perciò dalla prerogativa parlamentare dell'insindacabilità che «non può essere estesa sino a comprendere gli insulti solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche». A tal fine si riporta una dichiarazione di Turroni all'ANSA del 4 novembre 2003, in cui si affermava che «la norma è stata fatta espressamente, come lo stesso Grillo ha dichiarato, per un imprenditore del comune di Levanto». In realtà, l'attore precisa che l'esigenza sottesa all'emendamento era condivisa da enti istituzionali, come la regione Liguria, ed enti locali, come il comune di Levanto, ma anche da esponenti dell'opposizione locale e parlamentare.

La citazione, che prosegue invocando la responsabilità solidale dell'articolista Petrini, del direttore Mauro e del gruppo editoriale L'Espresso, si conclude con l'invito a comparire dinanzi al Tribunale civile di Roma all'udienza del 9 luglio 2004.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore TURRONI.

Gli pongono domande i senatori MARITATI, SCOTTI, PETERLINI ed il presidente CREMA.

Congedato il senatore Turroni, il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

410^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci e per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca

(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra i motivi di necessità e urgenza delle norme contenute nel decreto-legge n. 157, in materia di etichettatura e presentazione di alcuni prodotti agroalimentari, in particolare il latte e la passata di pomodoro, non disciplinati dalla normativa comunitaria, al fine di garantire la più ampia tutela del consumatore assicurandone la corretta e trasparente informazione in un quadro di compatibilità con l'ordinamento comunitario; il decreto-legge reca, inoltre, misure a favore del comparto agricolo e della pesca, nel rispetto di quanto normativamente previsto nei rapporti fra Stato e Regioni.

Conclude proponendo un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(2989) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, ribadisce la proposta di parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(2989) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, illustra i contenuti normativi del decreto-legge n. 113, sottolineando l'urgenza degli interventi straordinari volti all'adeguamento funzionale e al miglioramento della sicurezza nella città di Parma, scelta quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*) esprime alcune perplessità sul contenuto del provvedimento in esame. In particolare, a suo avviso, sarebbe stato preferibile fare ricorso alle procedure della cosiddetta «legge obiettivo», che avrebbero assicurato una più tempestiva realizzazione degli interventi. Osserva, inoltre, che l'esclusione della Regione e della Provincia di Parma dalle procedure previste per l'attuazione dei citati interventi costituisce un motivo per dubitare della costituzionalità di alcune disposizioni.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, ritiene che le obiezioni sollevate dal senatore Guerzoni circa l'opportunità di regolare gli interventi urgenti di cui si tratta attraverso la legge obiettivo, che a suo giudizio implicherebbe comunque tempi maggiori, attengono piuttosto al merito del provvedimento e potranno essere presi in considerazione dalla Commissione lavori pubblici.

La competenza dello Stato nella materia in questione, poi, si fonda a suo giudizio sull'esigenza di assicurare la funzionalità di un'agenzia sovranazionale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3011) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia

(Parere alle Commissioni 5^a e 8^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge, che intende assicurare ad Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A. la possibilità di ricorrere a finanziamenti di breve termine per il tempo necessario a consentire la definizione e la realizzazione di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio, mediante la concessione di garanzie dello Stato, in conformità alle norme comunitarie.

Conclude, proponendo un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore BASSANINI (DS-U), considerata la complessità delle disposizioni recate dal testo e dagli emendamenti presentati, in particolare dal Governo, chiede che sia opportunamente integrata la documentazione a disposizione della Commissione circa i riferimenti normativi.

Il sottosegretario VENTUCCI illustra l'emendamento 1.1A nel quale sono state raccolte alcune disposizioni che prorogano deleghe legislative, già inserite nel disegno di legge n. 2650. Si tratta, a suo avviso, di un atto necessario per consentire la reale efficacia di quelle proroghe. Illustra, inoltre, l'emendamento 1.1B, che si rende necessario a seguito di una recente sentenza della Corte costituzionale.

Il senatore BASSANINI (DS-U) rileva che le proposte di modifica avanzate dal Governo, segnatamente l'emendamento 1.1A recano interventi normativi di rilevante portata, assai più ampia rispetto all'esigenza

di garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Esse, infatti, contemplanò la revisione della disciplina sostanziale di diversi settori.

Per tale motivo, ritiene che l'illustrazione da parte del rappresentante del Governo dovrebbe essere molto piú dettagliata, in modo da chiarire i numerosi riferimenti normativi che figurano nella disposizione. In particolare, sottolinea la rilevanza della proroga recata dal comma 3, riguardante la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.

Il sottosegretario VENTUCCI assicura che fornirà tempestivamente una dettagliata illustrazione delle singole disposizioni. Ricorda, tuttavia, che si tratta di norme già contenute nel disegno di legge n. 2650, ampiamente discusso dalla Commissione.

Il relatore MALAN (*FI*) illustra l'emendamento 1.1C e si sofferma sulla proposta avanzata dal Governo con l'emendamento 1.1A. In particolare, i commi 3 e 8 ripropongono norme già approvate dal Parlamento, che definiscono i criteri e i principi direttivi delle deleghe. Preannuncia pertanto un parere favorevole.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*) ritiene che la proposizione di emendamenti che introducono nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge interventi legislativi tanto vasti e disomogenei appena dopo che la Commissione ha votato il parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, rappresenta un fatto grave e ai limiti della legittimità costituzionale.

Preannuncia, pertanto, un voto fermamente contrario sugli emendamenti proposti dal Governo.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), condividendo le osservazioni critiche svolte dal senatore Guerzoni, giudica inopportuno che si proceda nell'esame degli emendamenti dando per acquisita la discussione generale sul complesso di un provvedimento che con gli emendamenti proposti assume un significato del tutto nuovo rispetto al testo originario. Il titolo del decreto-legge appare a suo avviso un mero dettaglio rispetto ai contenuti che esso va assumendo con gli emendamenti, presentati in particolare dal Governo e dal relatore. Mentre è comprensibile che nel tempo si determini la necessità di prorogare i termini per l'esercizio di alcune deleghe, l'introduzione di norme sostanziali che disciplinano i piú disparati settori della pubblica amministrazione costituisce un elemento oltre i limiti delle norme costituzionali che presiedono alla decretazione d'urgenza. In particolare, appare del tutto singolare la proroga della norma che prevede la riduzione del numero dei Ministeri nel momento in cui è a tutti noto che il confronto apertosi in seno al Governo e alla maggioranza prevede invece un aumento dei dicasteri.

Il senatore PIANETTA (*FI*) illustra i subemendamenti 1.0.8/1, 1.0.9/1 e 1.0.5/1 volti a escludere il personale della carriera diplomatica dalle previsioni concernenti il trattenimento in servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche fino al settantesimo anno di età.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*) rileva la novità consistente nel tentativo di inserire nel provvedimento in esame la norma di cui al disegno di legge n. 1977, il cui esame in Commissione è tuttora sospeso in attesa del parere della Commissione bilancio. In proposito, osserva che si tratta di una norma eterogenea rispetto alle finalità del decreto-legge n. 136.

Il senatore FALCIER (*FI*) illustra l'emendamento 1.0.9, che riproduce il testo da lui elaborato, come relatore, nell'esame del disegno di legge n. 1977.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), pur condividendo le considerazioni svolte dai senatori Bassanini e Guerzoni a proposito della grave disomogeneità delle norme di cui al decreto-legge n. 136, esprime soddisfazione per l'inserimento della norma che prevede la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore BOSCETTO (*FI*) illustra alcuni subemendamenti volti a escludere il personale di alcune carriere (prefetti, diplomatici, militari, vigili del fuoco, forze di polizia) dall'ambito di applicazione della norma sul trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) chiede se i subemendamenti che escludono alcune carriere dalla disciplina generale sono condivisi dai vertici delle amministrazioni e dal Governo, nonché dalle organizzazioni sindacali, ovvero sono solo il frutto di un'autonoma proposta dei firmatari.

Il sottosegretario SAPORITO, a nome del Governo, si riserva di esprimere un parere sui subemendamenti appena illustrati.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma.

Il sottosegretario SAPORITO illustra l'emendamento 1.10, recante norme per il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare con quelle del personale del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*) dà per illustrato l'emendamento 2.1.

Il relatore MALAN (*FI*) dà per illustrato l'emendamento 2.2. Ritira, inoltre, l'emendamento 3.0.4 e illustra gli altri emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, presentati a sua firma.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*) dà per illustrato l'emendamento 5.4.

Il relatore MALAN (*FI*) illustra l'emendamento 5.11. Dà conto, inoltre, dell'emendamento 5.0.2, volto ad accelerare le procedure per il tempestivo completamento degli interventi per i Giochi Olimpici invernali di Torino del 2006.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) illustra la proposta di sopprimere l'articolo 6 che, a suo giudizio, reca gravi elementi di incostituzionalità, intervenendo in una materia che è già oggetto di provvedimenti legislativi in corso di esame in Parlamento. Particolarmente grave, a suo avviso, è l'avocazione da parte dello Stato del potere di nomina dei presidenti delle Autorità portuali in caso di mancata intesa da parte della Regione interessata. Ricorda, in proposito, che quella dei porti è materia riconducibile alla potestà legislativa concorrente, per cui allo Stato è permessa la sola legislazione di principio: a suo parere, essa non può in alcun caso comprendere la nomina del presidente, atto tipico di gestione amministrativa. Sottolinea, inoltre, che la Corte costituzionale si è orientata a ricostruire il rapporto fra Stato e Regioni alla luce del principio della necessità del concorso (come testimonia la recentissima sentenza in materia di condono edilizio), per cui il principio dell'intesa necessaria sarebbe coerente con la lettura dell'articolo 117 della Costituzione a cui aderisce la Corte.

Nella consapevolezza degli episodi che hanno dato luogo alla proposta del Governo, di cui non disconosce l'origine, ritiene tuttavia sbagliato procedere attraverso il riconoscimento di un potere di avocazione da parte dello Stato.

Per tali motivi, invita ad approvare la proposta di soppressione dell'articolo e in subordine ad accogliere l'emendamento 6.4, che riproduce il testo emerso dall'unanime consenso nella Commissione competente su una proposta legislativa che disciplina la materia delle autorità portuali.

I senatori GUERZONI (*DS-U*) e VILLONE (*DS-U*) danno quindi per illustrati i rimanenti emendamenti da loro presentati.

Il sottosegretario VENTUCCI illustra l'emendamento 8.0.23, recante disposizioni in materia di università.

Il relatore MALAN (*FI*) ritira gli emendamenti 8.0.28, 8.0.17, 8.0.14 e 8.0.31. Si sofferma, quindi, sulle disposizioni degli emendamenti aggiuntivi 8.0.15, 8.0.27, 8.0.13, 8.0.2, 8.0.21, 8.0.26 e 8.0.30.

Il presidente PASTORE dà per illustrato l'emendamento 8.0.6 e invita ad accogliere l'emendamento 8.0.5, volto a prevedere l'esonero dalla

dichiarazione o comunicazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili nel caso in cui gli elementi rilevanti dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con procedura telematica.

Il sottosegretario SAPORITO illustra l'emendamento 8.0.25.

Il sottosegretario VENTUCCI illustra il contenuto degli emendamenti 8.0.7 e 8.0.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GIUGNO

Il presidente PASTORE comunica che la seduta di domani, mercoledì 30 giugno, già convocata alle ore 14,30, sarà anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 2978

Art. 1.

1.1A

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137

2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

- a) beni culturali ed ambientali;
- b) cinematografia;
- c) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
- d) sport;
- e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002 n. 137.

6. All'articolo 6 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «trentasei».

7. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 30 ottobre 2004.

8. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 2, comma 1, 4, comma 1 e 5, comma 1, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

a-bis) all'art. 3, comma 1, le parole: « un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

b) agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, e 9, comma 1 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

b-bis) all'articolo 11, comma 1, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi»;

9. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

9-bis. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 8 luglio 2003, n. 172 le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

10. Il termine di cui all'articolo 13-*nonies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.

11. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: «entro un anno» ed «entro due anni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «entro due anni» ed «entro tre anni».

12. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

13. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, le parole: «due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2004». All'articolo 1-*sexies*, comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito dalla legge 27 ottobre

2003, n. 290, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»».

14. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «dal primo giorno del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo giorno dei due mesi successivi»;

b) al comma 4, la parola: «nonché» è sostituita dalle seguenti: «ma non».

1.1B

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

1.1C

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2978**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.3**

TREU

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I contratti di formazione e lavoro stipulati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere convertiti alla scadenza in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 23 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.4

TREU

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I contratti di formazione e lavoro stipulati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere convertiti alla scadenza in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 6 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.5

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 65 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "nonché nei confronti" sono inserite le seguenti: "delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Unioncamere, che rispettino le condizioni di equilibrio economico-finanziario di cui al comma 60, e nei confronti"».

1.0.8/2

EUFEMI, IERVOLINO

All'emendamento 1.0.8, al primo rigo dopo le parole: «delle amministrazioni pubbliche» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle carriere diplomatiche, delle forze armate e dei vigili del fuoco».

1.0.8/3

BOSCETTO

All'emendamento 1.0.8, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «ad esclusione del personale appartenente alla carriera prefettizia e alla carriera diplomatica».

1.0.8/1

PIANETTA, PROVERA

All'emendamento 1.0.8, al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «con esclusione del personale della carriera diplomatica».

1.0.8/4

BOSCETTO

All'emendamento 1.0.8, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «ad esclusione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare».

1.0.8/5

BOSCETTO

All'emendamento 1.0.8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni concernenti la possibilità di permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età non trovano applicazione per il personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il quale restano ferme le disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine ai limiti di età per il collocamento a riposo».

1.0.8

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È inoltre in facoltà dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di richiedere il trattenimento in servizio, con effetto dal 30 aprile 2003, fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso la richiesta può essere accolta nell'interesse dell'amministrazione in relazione all'esperienza professionale acquisita dal richiedente, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione program-

mata del personale di cui all'articolo 39, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti fermo restando il diritto al mantenimento della retribuzione fissa e continuativa all'atto della richiesta fino al collocamento a riposo"».

1.0.9/3

BOSCETTO

All'emendamento 1.0.9, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «ad esclusione del personale appartenente alla carriera prefettizia e alla carriera diplomatica».

1.0.9/1

PIANETTA, PROVERA

All'emendamento 1.0.9, al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti: «con esclusione del personale della carriera diplomatica».

1.0.9/4

BOSCETTO

All'emendamento 1.0.9, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «ad esclusione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare».

1.0.9/5

BOSCETTO

All'emendamento 1.0.9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni concernenti la possibilità di permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età non trovano applicazione per il personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il

quale restano ferme le disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine ai limiti di età per il collocamento a riposo».

1.0.9

FALCIER, PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È inoltre data facoltà dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso la richiesta può essere accolta nell'interesse dell'amministrazione, in relazione all'esperienza professionale acquisita dal richiedente, desunta dal suo stato di servizio e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti, fermo restando il diritto al mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in godimento all'atto della richiesta fino al collocamento a riposo».

1.0.5/3

BOSCETTO

All'emendamento 1.0.5, dopo le parole: «personale dirigenziale», inserire le seguenti: «ad esclusione del personale appartenente alla carriera prefettizia e alla carriera diplomatica».

1.0.5/1

PIANETTA, PROVERA

All'emendamento 1.0.5, al comma 1, dopo le parole: «il personale dirigenziale», inserire le seguenti: «con esclusione di quello della carriera diplomatica».

1.0.5/2

BOSCETTO

All'emendamento 1.0.5, al comma 1, dopo le parole: «il personale dirigenziale», inserire le seguenti: «con esclusione di quello alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare».

1.0.5/4

BOSCETTO

All'emendamento 1.0.5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e alle Forze di Polizia per il quale restano ferme le disposizioni previste dalla normativa in ordine ai limiti di età per il collocamento a riposo».

1.0.5

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di dirigenza statale)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenerne in servizio il personale dirigenziale fino al compimento del settantesimo anno d'età, a richiesta degli interessati e nell'interesse dell'amministrazione, in relazione all'esperienza professionale acquisita dal richiedente desunta dal suo stato di servizio.

2. La permanenza in servizio è comunque concessa per consentire di completare l'espletamento di un incarico in corso il cui termine di scadenza è fissato dalla legge».

1.0.1

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accelerazione dei processi di mobilità)

1. All'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

"61-bis. Nell'anno 2004 o, comunque, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione di assunzione di personale a tempo indeterminato, i trasferimenti per mobilità fra amministrazioni sottoposte al regime di divieto non sono soggetti a contingenti o ad autorizzazioni ad assumere, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di dotazioni organiche.

61-ter. Sono comunque consentiti i trasferimenti relativi a personale in eccedenza, docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i trasferimenti connessi a trasformazione o soppressione dell'amministrazione ove al personale sia riconosciuta la mobilità verso pubbliche amministrazioni o la facoltà di optare per la permanenza nel rapporto di lavoro con le stesse, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di dotazioni organiche"».

1.0.3

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al comma 1, dell'articolo 17-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita area", è inserita la seguente: "separata"».

1.0.4

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 24, comma 7, le parole: "del ruolo unico", sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli di cui all'articolo 23";
 - b) il comma 9, dell'articolo 24 è soppresso».
-

1.0.6

MAGNALBÒ

1.0.7

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Ferma restando la normativa vigente in materia di programmazione delle assunzioni e nel rispetto di eventuali limitazioni alle stesse,

le disposizioni del presente articolo non si applicano al reclutamento di figure dirigenziali"».

1.0.10

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore delle stesse, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate alla presente legge, salvo quanto previsto dal comma 9.

3. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.

5. Il personale di cui al comma 1, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.

6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.

7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado e di sei anni.

8. Il personale di cui al comma 1, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo

n. 196 del 1995, al cessare delle cause impeditive e sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata alla presente legge, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983.

10. È determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata alla presente legge.

11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.

13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.

15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di co-

mando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento.

16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo e corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1° gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede? senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155 secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

19. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 86.179.610 per l'anno 2004, di euro 41.778.570 per l'anno 2005 e, a decorrere dall'anno 2006, di euro 37.998.830, alla quale si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

TABELLA A
(art. 2, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO al 1-1-2003	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Primo Maresciallo	Anno 1996	Primo maresciallo	01-09-1995
Primo Maresciallo	Anno 1997	Primo maresciallo	1996 (1)
Primo Maresciallo	Anno 1998	Primo maresciallo	1997 (1)
Primo Maresciallo	Anno 1999	Primo maresciallo	1998 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2000	Primo maresciallo	1999 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2001	Primo maresciallo	2000 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2002	Primo maresciallo	01-01-2001
Primo Maresciallo	Anno 2003	Primo maresciallo	01-01-2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA B
(art. 2, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Anno 1999 e precedenti	Primo maresciallo	01-01-2001
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000	Primo maresciallo	01-01-2001

TABELLA C
(art. 2, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1994 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Dal 1° gennaio 2001 al 30 dicembre 2001	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1995 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Pari al 31 dicembre 2001	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-1996
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Anno 2002	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-1997

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA D
(art. 2, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9

GRADO RIVESTITO al 31-12-2001	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1996 e precedenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1998 (1) 1999 - 2000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1997	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1998 (1) - 2000-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1998	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 2000 (1) - 2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA E
(art. 2, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1999	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 2002 (1)

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA F
(art. 2, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 2001	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1998 (2)
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1)	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1999 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1° settembre 1995.

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA G
(art. 2, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E
GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo e gradi corrispondenti (1)	Anno 2001 e precedenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2000 (2)
Maresciallo e gradi corrispondenti (1)	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 2001 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1° settembre 1995.

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Art. 2.**2.1**

GUERZONI, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

2.3TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Sopprimere il comma 2.*

2.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, la predetta Società è assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalità, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, l'attività statutaria svolta dalla Società alle predette condizioni non si considera attività commerciale».

Art. 3.**3.0.6**

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Norme in materia di contrattazione relativa
al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. In materia di contrattazione nel pubblico impiego, avuto riguardo al disposto degli articoli 7, 8 e 9-bis, comma 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio provvedimento definisce direttamente, per i trienni successivi a decorrere dallo scadere del contratto in vigore alla data di emanazione del presente decreto-legge, le modalità di concertazione di tutto il personale dipendente, tra la Presidenza medesima e le organizzazioni sindacali interne della dirigenza e del personale non dirigenziale, la cui rappresentatività deve essere rilevata annualmente.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 1, dopo le parole: "nonché i dipendenti" sono inserite le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri e"».

3.0.1

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 101 del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "la durata massima di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore alla durata del mandato dei sindaci e dei presidenti della provincia stabilita dal vigente ordinamento, maggiorata di sei mesi".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche ai segretari comunali e provinciali in disponibilità o in mobilità d'ufficio alla medesima data, con riferimento rispettivamente al periodo di disponibilità e di mobilità d'ufficio».

3.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilità di impiego diverso all'interno o con mobilità verso altre amministrazioni.

3. Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, salvo il comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465».

3.0.7

PASTORE

3.0.8

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale e provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni

altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso"».

3.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali)

1. Al Presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è attribuita un'indennità nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Allo scopo si provvede nei limiti delle risorse previste per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, dell'articolo 2, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

Art. 4.

4.0.3

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Personale dirigente del Ministero della giustizia)

1. Il personale dirigenziale assunto in via provvisoria, in esecuzione di ordinanze del Giudice del lavoro, risultato idoneo nella graduatoria del concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'Amministrazione della giustizia, indetto con PDG 13 giugno 1997, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già sottoscritto i relativi contratti, previa espressa rinuncia ad ogni contenzioso giudiziario, può essere inquadrato a domanda, in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia».

4.0.4

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Norme in materia di assunzioni di personale
nelle Amministrazioni pubbliche)*

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, il Ministero della salute, l'Agenzia del territorio e il Ministero della giustizia, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, sono autorizzati ad assumere nel triennio 2004-2006, 6.000 unità di personale. Dette assunzioni sono effettuate mediante procedure selettive per titoli ed esami. Nella valutazione dei titoli le medesime amministrazioni sono tenute a considerare prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso le pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le medesime amministrazioni, nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato complessivamente in euro 30 milioni per l'anno 2004, e in euro 140 milioni per gli anni 2005, 2006 e si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione delle amministrazioni interessate».

Art. 5.**5.4**

GUERZONI, VILLONE

5.8TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

5.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «pubblici,» inserire le seguenti: «previo parere del servizio sismico nazionale,».

5.2

GRILLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di concerto con il Dipartimento della protezione civile».

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: «di concerto con il Dipartimento della protezione civile».

5.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «civile,» inserire le seguenti: «secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari,».

5.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ove previsto dalla concessione o dal foglio di condizione, la messa in sicurezza delle dighe è posta a carico del gestore dell'impianto».

5.11

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

5.1

PASTORE

5.3

CICOLANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Al fine di consentire l'esecuzione dei programmi di infrastrutturazione di rilevante interesse pubblico, i cui lavori risultano attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo nell'esecuzione disciplinati dagli articoli 118-120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, le eventuali azioni avverso la pronuncia di risoluzione della stazione appaltante non sospendono l'efficacia delle operazioni di rilascio del cantiere, fermo restando l'eventuale responsabilità per danni all'esito del giudizio di merito. L'intimazione al rilascio immediato del cantiere, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, costituisce titolo esecutivo idoneo alla riconsegna in forma coattiva del cantiere medesimo.

4. Le disposizioni in materia processuale disciplinate dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, possono trovare applicazione anche alle procedure di esproprio, appalto e aggiudicazione e comunque di consegna per interventi compresi in programmi di infrastrutturazione di rilevante interesse pubblico, approvati con gli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti».

5.5

IOANNUCCI Maria Claudia

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per la realizzazione di opere connesse con interventi di cui alla legge n. 443 del 2001, ovvero riconosciute dal Governo di rilevante interesse pubblico ed occupazionale, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comprese in contratti di programma intercorrenti tra lo Stato e società a capitale interamente pubblico, costituisce titolo esecutivo idoneo alla riconsegna immediata anche in forma coattiva, del cantiere, la comunicazione di risoluzione del contratto, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 121 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 per:

- a) mancato avvio del cantiere e dei lavori nei termini di contratto;
- b) mancata osservanza del cronoprogramma, con scostamento per difetto della percentuale avanzamento lavori nella misura del 50 per cento rispetto alle previsioni;
- c) mancata ripresa dei lavori a seguito di o.d.s;

2-ter. È fatta salva l'eventuale responsabilità per danni ove accertato all'esito del giudizio in merito».

5.6

IOANNUCCI Maria Claudia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alle opere, riconosciuti dal Governo con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di interesse pubblico ed occupazionale, si applicano gli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190».

5.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante "Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006", come modificato dalla legge 26 marzo 2003, n. 48, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. - (*Varianti in corso d'opera*). – 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli Enti e agli Uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, semprechè sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, cui sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata».

Art. 6.**6.1**

BASSANINI, VILLONE

6.3

BASSANINI, GUERZONI, VILLONE, BUDIN

Sopprimere l'articolo.

6.4VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, GUERZONI, MONTALBANO, MONTINO,
VILLONE*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6.

(Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente è nominato, di intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito di una terna di esperti di massima professionalità nel settore dell'economia portuale, comprovata da attestati di esperienze con funzioni dirigenziali o manageriali nel settore per almeno cinque anni. I componenti la terna sono designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità aventi i requisiti di cui al primo periodo. In caso di mancato accordo tra il Ministro e le regioni, il presidente in carica, anche se al secondo mandato, è prorogato per altri sei mesi"».

6.2

BASSANINI, VILLONE

Al comma 1, capoverso, 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, indicando il prescelto nell'ambito di una terna predisposta a tal fine dal Presidente della Regione interessata. Ove il Presidente della Regione non provveda alla indicazione della terna entro dieci giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Presidente del Consiglio dei ministri, la terna è indicata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».

6.0.1

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modificazioni alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Esperite le procedure di cui al comma precedente, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro dell'ambiente può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione alla nomina del Presidente";

b) alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, le regioni non si pronuncino il Ministro dell'ambiente con proprio decreto può procedere alle nomine dei componenti del consiglio direttivo"».

6.0.2

GRILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Promozione della ricerca in campo navale)

1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per il programma di ricerca relativo al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006.

2. Il programma di ricerca di cui al comma 1 è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.1 (cap. 7823) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 7.**7.2**

GUERZONI, VILLONE

Sopprimere l'articolo.

7.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «unico».

7.1

BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal CONI» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «dalla regione competente, ai sensi degli articoli
117 e 118 della Costituzione».*

Art. 8.**8.1**

GUERZONI, VILLONE

8.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

8.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

8.4

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "undici"».

8.5

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».

8.0.1

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative alle Università)

1. Tenuto conto del divieto di procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato di cui al comma 53, articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, allo scopo di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività istituzionali e l'operatività delle proprie strutture, le Università possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato e alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa indipendentemente dai limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, purché siano rispettati i limiti di spesa compatibili con il bilancio di Ateneo e i vincoli del contratto collettivo nazionale del lavoro e del decreto legislativo n. 368 del 2001.

2. In deroga al comma 53, articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le Università il cui rapporto tra costo del personale e FFO è al di sotto dell'85 per cento, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità negli anni 2000-2001-2002».

8.0.4

ASCIUTTI, VALDITARA

8.0.23

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di università)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito nella legge 4 giugno 2004, n. 143, sono sostituiti dai seguenti:

"1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.

2. Per l'anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

8.0.19

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

"1. Allo scopo di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività svolte e l'operatività delle proprie strutture, alle università e riconosciuta, limitatamente all'anno 2004, la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale che risulti impiegato, alla data di conversione del presente decreto, a tempo determinato presso le medesime strutture ovvero presso strutture a diretta gestione delle medesime università o comunque in attività affidate alla gestione delle stesse.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla preventiva trasmissione, da parte delle università interessate, di apposita comunicazione al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze, nella quale deve indicarsi il numero delle assunzioni che si intendono effettuare e le risorse finanziarie che da utilizzare per la copertura dei relativi oneri. Decorsi trenta giorni senza che i Ministri interessati comunichino eventuali rilievi o richieste di chiarimento, le assunzioni possono essere effettuate.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate nei limiti delle disponibilità di bilancio delle università interessate, ivi comprese i trasferimenti assegnati alle medesime università a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

8.0.20

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme in materia di personale docente universitario)

1. Al fine di garantire uniformità di trattamento nell'applicazione delle deroghe al divieto di assunzione di personale docente previste per l'anno 2003 e assicurare la funzionalità dell'insegnamento universitario, gli Atenei non inclusi nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2003, n. 301, sono autorizzati ad assumere, a far data dal 1° novembre 2003, i docenti di ruolo che a tale data risultavano chiamati dalle rispettive facoltà quali idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario di prima o di seconda fascia, purché tali assunzioni non comportino, nella media del successivo decennio, o del minor periodo fino all'inizio del trattamento pensionistico, oneri finanziari aggiuntivi, né aumento della dotazione organica complessiva degli Atenei.

2. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato».

8.0.15

IL RELATORE

8.0.22

BATTAFARANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le riserve di posti previste dalla legge n. 68 del 1999 si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte».

8.0.16

ASCIUTTI, VALDITARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. In attesa della piena attuazione del nuovo sistema di reclutamento dei dirigenti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, per far fronte ad inderogabili esigenze non altrimenti fronteggiabili, le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, nel rispetto dei vincoli che disciplinano le assunzioni, previa autorizzazione del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono conferire incarichi di direzione ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i contingenti ivi previsti.

2. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1 possono essere attribuiti nel limite massimo complessivo del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.

3. Gli oneri connessi all'eventuale riconoscimento dell'indennità prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di cui al comma 1, sono compensati o mediante l'indisponibilità di un numero di incarichi equivalenti sul piano finanziario nell'ambito di quelli autorizzati ai sensi del medesimo comma 1 ovvero

mediante utilizzo delle risorse dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di cui agli articoli 41 e 42 del CCNL per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'area A1 sottoscritto il 5 aprile 2001.

4. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si interpreta nel senso che il personale incaricato di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in qualità di estraneo è soggetto, come titolare di un rapporto di lavoro subordinato, alla medesima disciplina dei dirigenti a tempo indeterminato ivi comprese le disposizioni in materia di cessazione dal servizio. Tale criterio si applica anche nei confronti di analoghi rapporti lavorativi dirigenziali previsti dagli ordinamenti di pubbliche amministrazioni non statali, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché da disposizioni speciali che consentono l'attribuzione di incarichi dirigenziali ad estranei. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8.0.27

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eletti al Parlamento nazionale ovvero che ricoprono incarichi di Governo o altri incarichi istituzionali presso organi costituzionali, ovvero ai quali sia stato conferito l'incarico di Presidente o componente di Autorità amministrative indipendenti, si applica quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

8.0.2

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 20 agosto 2004».

8.0.6

PASTORE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni concernenti il Ministero della giustizia)

1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modificazioni sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere trasferito a tutti gli altri aspiranti con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

8.0.25

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 102, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma è soppressa la lettera c);

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi";

3) al terzo comma, dopo le parole: "I corsi previsti dal primo" sono aggiunte le seguenti: "e dal secondo";

b) all'articolo 108 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: "Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio.";

2) il secondo comma è soppresso;

c) all'articolo 110 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma, dopo le parole: "quattro anni" sono inserite le seguenti: ", salvo la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i 60 giorni successivi" ed è soppresso l'ultimo periodo;

2) il secondo comma è soppresso;

3) al quarto comma, dopo le parole: "fra sede e sede" sono inserite le seguenti: ", salvo la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di 30 giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti";

d) all'articolo 110-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma, le parole: "durante il mese di gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità specificamente disciplinate dall'Amministrazione medesima"; le parole: "nel corso dello stesso anno" sono soppresse; dopo le parole: "rappresentanza diplomatica" sono inserite le seguenti: "e di capo di consolato generale di I classe";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri

fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l'incarico";

e) all'articolo 173, quarto comma, dopo le parole: "per gravi ragioni di salute" sono aggiunte le seguenti: "o perchè affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non deliberati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero";

f) all'articolo 183, primo comma, lettera *b)*, dopo le parole: "per motivi diversi da quelli di salute" sono aggiunte le seguenti: "e da quelli legati, secondo la normativa vigente, all'esercizio del diritto di voto";

g) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: "di cui ai successivi articoli" sono aggiunte le seguenti: ", anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31, della legge 23 aprile 2003, n. 109".

2. All'articolo 17, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma lettera *b)*, e 107, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi dal grado di Consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui all'articolo 102, primo comma, lettera *b)*, del medesimo decreto. I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale".

3. Le modifiche apportate dal comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera *e)*, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera *e)*, pari complessivamente ad euro 199.765 per l'anno 2004, ad euro 199.765 per l'anno 2005 e ad euro 199.765 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"».

8.0.10

MAFFIOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Attuazione di disposizioni comunitarie
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 è autorizzato un limite d'impegno di durata quindicennale pari ad euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere relativo agli interventi di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.1 (cap. 7821) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.5

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

"6-bis. Nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Città, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai Comuni interessati, a cura dell'Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la

Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del direttore dell'Agencia del territorio, sono stabilite, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica di dati ai comuni"».

8.0.28

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Registro Italiano Dighe)

1. Il Registro italiano Dighe è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione, nell'ambito dei posti in organico di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di 30 unità, delle quali 20 unità per l'anno 2005 e 10 unità per l'anno 2006.

2. Il Registro italiano dighe è altresì autorizzato ad assumere, sempre nell'ambito dei posti in organico, n. 2 dirigenti di seconda fascia con specifica esperienza negli ambiti di competenza del Registro italiano dighe con le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con le procedure previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite massimo di 892.000,00 euro a decorrere dall'anno 2005 ed ulteriori 288.000,00 euro a decorrere dall'anno 2006 e successivi, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.13

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attività di ricerca nel campo della protezione civile)

1. A far data dalla entrata in vigore della presente legge, anche in relazione a quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata sul supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'11 marzo 2004, n. 59, tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei Gruppi nazionali di ricerca scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile. Le convenzioni in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ed entro i successivi sessanta giorni i Presidenti dei Gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della protezione civile i risultati delle attività svolte, nonchè, ai fini del rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute».

8.0.7

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di Roma)

1. La successione prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che l'azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I».

8.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990, deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente».

8.0.17

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo straordinario alla Fondazione italiana per le montagne)

1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori e dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa un contributo straordinario di 350.000,00 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 350.000,00 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede per il triennio 2004-2006 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizione interpretativa)

1. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i corsi di studio relativi al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, destinati ad essere soppressi entro due anni dal 1° gennaio 1994 sono tutti i corsi comunque istituiti e disciplinati dall'ordinamento precedente all'entrata in vigore della medesima norma, con la sola eccezione di quelli riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

8.0.14

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga del termine per l'identificazione dei dati sensibili)

1. All'articolo 181, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2005"».

8.0.21

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d*), *f*), *g*), *l*), *ee*), della legge 7 marzo 2003, n. 38", è abrogato».

8.0.26

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Patrocinio dell'Avvocatura di Stato)

1. La s.p.a. Istituto poligrafico e Zecca dello Stato continua ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato, ai sensi del titolo primo del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile».

8.0.30

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli Uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli Uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

2. Nulla è innovato rispetto a quanto previsto dall'articolo 156, sesto comma del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

3. Ai sensi del presente articolo, e ferme le eccezioni di cui al comma 2, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria centrale e provinciale della Banca d'Italia a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme a favore dei funzionari delegati degli Uffici centrali e periferici del Ministero della salute».

8.0.31

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al fine di attuare misure di contenimento della spesa per la trascrizione e stenotipia nel processo penale)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine indicato nel comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario è autorizzato, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, a stipulare, a licitazione privata e previa indagine di mercato, uno o più contratti biennali, prorogabili per un periodo non superiore a sei mesi, con imprese o cooperative di servizi specialistici."

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con decreti dirigenziali assunti dal Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, sentiti il Direttore generale della giustizia penale e il Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, sono individuati gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe ed equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni".

«Art. 8-ter.

(Norme transitorie e finali)

1. I contratti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge i cui effetti siano stati prorogati dopo la scadenza contrattuale, nonché quelli stipulati prima dell'emanazione dei decreti dirigenziali di cui al comma 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, fatto salvo il limite di cui al comma 2 dello stesso articolo, sono risolti di diritto decorsi tre mesi dall'emanazione dei decreti dirigenziali, previsti dal medesimo comma.

2. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificati dalla presente legge, sono nulli.».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

356^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2894) *Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 15 giugno scorso.

Si apre la discussione generale.

Ha la parola il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*), il quale formula un giudizio decisamente negativo nei confronti del disegno di legge in esame, auspicando peraltro la disponibilità della maggioranza e del Governo a recepire almeno in parte i suggerimenti che saranno espressi dalla sua parte politica nel corso della discussione, aspetto questo che non potrà non avere conseguenze sull'andamento del confronto politico e sulle modalità dell'esame parlamentare dell'iniziativa in titolo. Si sofferma quindi ad illustrare le ragioni che fondano il suo giudizio decisamente critico sull'impostazione complessiva voluta dal Governo in quanto l'articolato in discussione si porrebbe in contrasto con la natura dei compiti e con gli obiettivi dell'unità Eurojust, quali sono delineati in particolare dall'articolo 3 della decisione istitutiva 187/2002/GAI, compiti che si sostanziano in funzioni di coordinamento, assistenza e cooperazione tra le competenti autorità giudiziarie nazionali. Altre utili indicazioni si rinvergono nella Costituzione europea che nel delineare i compiti di Eurojust prefigura,

nel medesimo contesto di riferimento, l'istituzione di una procura europea in un quadro di continuità con Eurojust. Pur apparendo prematura qualsiasi valutazione in ordine alla configurazione della futura procura europea, sembrerebbe che da tale accostamento operato dalla Costituzione europea si possano trarre alcune utili indicazioni per qualificare l'attività di Eurojust come di natura giudiziaria e non amministrativa e ciò in senso decisamente contrario alla impostazione seguita dal Governo nel disegno di legge in esame. Al tempo stesso si può ritenere – continua il senatore Massimo Brutti – che l'organismo si inserisce in un quadro normativo nel quale appaiono fondanti i principi della indipendenza e dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Si sofferma quindi su alcuni rilievi più analitici, osservando ad esempio come suscitò perplessità la procedura indicata per la nomina del membro nazionale in quanto espropria il Consiglio superiore della magistratura da qualsiasi competenza effettiva. Dichiara poi di non comprendere il potere attribuito al Ministro di impartire al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni in quanto rivolte ad un magistrato, non risultandogli chiara altresì per quale ragione questo debba aver luogo per il tramite del capo del dipartimento per gli affari di giustizia. Sussistono poi incertezze su quali dovrebbero ritenersi le conseguenze per il caso di mancata osservanza delle direttive ove si consideri che il destinatario di esse è un magistrato e non un funzionario inserito nella struttura amministrativa. Anche se al riguardo si potrebbero ipotizzare possibili soluzioni, rimane la considerazione che l'articolato tace sul punto lasciando un vuoto normativo suscettibile di possibili incertezze applicative. Altra criticità di particolare significato si rinviene nel potere attribuito al membro nazionale di avere informazioni in ordine a procedimenti penali in corso e al contenuto degli atti degli stessi, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. È pur vero – continua il senatore Massimo Brutti – che l'ordinamento conosce eccezioni alla regola del segreto prevista dal citato articolo, come ad esempio l'articolo 118 del codice di procedura penale che attribuisce al Ministro degli interni il potere di ottenere copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ma le ragioni di una deroga non si rinvergono nel caso di specie nel quale mancano altresì l'indicazione di cautele e la previsione di specifiche finalità come per l'articolo 118 già menzionato.

È questo un aspetto che, in aggiunta agli altri sopra ricordati, farebbe propendere per la natura giudiziaria dell'attività che il membro nazionale di Eurojust è chiamata a svolgere.

Altro rilievo critico interessa la possibilità da parte di uno degli assistenti di sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni, ricordando come assistenti possono essere non solo giudici ma anche dirigenti dell'amministrazione della giustizia. Ne deriverebbe la possibilità che le funzioni del componente nazionale possano essere svolte sia pure in via vicaria da un soggetto che non riveste la qualifica di magistrato e ciò in senso contrastante con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, che chiama a rivestire la funzione di componente nazionale esclusiva-

mente giudici o magistrati del pubblico ministero. Si tratta di un rilievo che auspica condiviso anche dalla maggioranza con la conseguente necessità di un intervento sulla disposizione in esame. Fa quindi riserva di ritornare sui punti sopra illustrati in occasione dell'illustrazione delle proposte emendative di cui fin da ora preannuncia la presentazione. In via ulteriore sottolinea come l'attività che il componente nazionale di Eurojust sarà chiamato a svolgere è assimilabile in un certo qual modo all'attività della procura nazionale antimafia rispetto alla quale non sussistono incertezze circa la natura giudiziaria della stessa. Conclude quindi il suo intervento ribadendo il giudizio fortemente negativo sul disegno di legge in titolo richiamando ancora una volta l'attenzione sulle principali criticità che in sintesi si incentrano principalmente sulle modalità di nomina del componente nazionale, sul potere di direttiva del Ministro, sulla disciplina della sostituzione, e sulla natura giudiziaria dell'attività svolta e che dovrebbero indurre a rivedere l'impostazione complessiva dell'iniziativa in esame.

Interviene il senatore Luigi BOBBIO (AN) osservando in primo luogo come l'articolato in esame possa ritenersi pienamente conforme alla decisione comunitaria istitutiva di Eurojust anche se con l'occasione manifesta qualche perplessità per la scelta di indicare tra i possibili candidati alla nomina di membro nazionale non soltanto i magistrati del pubblico ministero ma anche i magistrati esercenti funzioni giudicanti. È questo un aspetto che ritiene possa porsi in contrasto con la struttura e le finalità di Eurojust, che è chiamata a svolgere compiti in senso lato investigativi che appaiono estranei all'esercizio di funzioni giudicanti. Dichiaro poi di non condividere le osservazioni critiche formulate dal senatore Massimo Brutti che sono invece riferibili ad un modo del tutto atipico di intendere lo svolgimento delle funzioni giudiziarie.

Ritiene invece condivisibile il meccanismo di nomina delineato dall'articolo 2 del disegno di legge in quanto trattandosi di un organismo destinato – per così dire – ad interferire con le sovranità nazionali è necessario che sia un soggetto politico ad essere titolare del potere di nomina dei componenti nazionali. Non altrettanto può dirsi del Consiglio superiore della magistratura il cui coinvolgimento in via esclusiva, insieme a quello di organismi di analoga natura di altri ordinamenti comunitari, darebbe vita ad un sistema autoreferenziale non supportato da alcuna legittimazione democratica. Ritiene altresì che il sistema delineato all'articolo 2, comma 2, realizzi un adeguato bilanciamento degli interessi in giuoco tenuto conto del coinvolgimento del Consiglio superiore della magistratura pur sempre chiamato a fornire valutazioni in ordine ad una rosa di candidati, realizzandosi in tal modo quella che si può definire «una concorrenza di potestà». Ritiene infine che Eurojust esprima un modo corretto per realizzare il processo di unificazione europea in quanto affronta uno dei nodi da sciogliere quale è quello del coordinamento delle autorità giudiziarie nell'attività investigativa. A ben diversa valutazione invece può giungersi con riferimento ad altre iniziative – come è il caso del cosiddetto mandato

di arresto europeo – per il fatto che intervengono in assenza o nell'insufficienza della necessaria e preventiva armonizzazione delle normative nazionali.

A conclusione del suo intervento, pur ribadendo il giudizio favorevole, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti diretti a migliorare l'articolato.

Ha quindi la parola il senatore FASSONE (*DS-U*) il quale ritiene come tre siano i punti critici dell'iniziativa in esame sui quali richiama l'attenzione e precisamente il sistema delineato di nomina del componente nazionale da parte del ministro, il potere di sostituzione dell'assistente che può essere anche un dirigente amministrativo ed il potere di impartire direttive nei confronti del componente nazionale. È pur vero che al Ministro della giustizia l'ordinamento vigente in determinati casi attribuisce poteri giudiziari e ciò specificatamente quando si tratta di relazioni con Stati stranieri, come ad esempio con riferimento a quanto previsto dall'articolo 714 del codice di procedura penale, nonché da altre disposizioni in materia di estradizione e di rogatorie internazionali. Ma nel caso di specie si tratterebbe dell'attribuzione di poteri che non possono per la Costituzione essere attribuiti al Ministro trattandosi di poteri di direttiva nei confronti di un magistrato.

Non appare altresì condivisibile il sistema per il quale si attribuisce al Ministro, e ad esso soltanto, senza una valutazione vincolante del C.S.M., il potere di collocare fuori ruolo un magistrato quale è nella sostanza quello che deriva dalla nomina.

Altri argomenti che farebbero propendere per la natura giudiziaria dei poteri e del ruolo attribuiti al componente nazionale di Eurojust si rinven-
gono sia nell'articolo 9, commi terzo e sesto, della decisione 2002/187/GAI, sia nell'articolo 7, comma 2, del disegno di legge in titolo nella parte in cui si attribuisce al membro nazionale di Eurojust il potere di impugnativa del decreto che accoglie o rigetta la richiesta di accesso alle informazioni indicate innanzi alla Corte di cassazione. Conclude il suo intervento manifestando piena adesione alle osservazioni critiche rappresentate dal senatore Massimo Brutti e ribadendo il giudizio negativo sull'impostazione di fondo del disegno di legge in titolo.

Ha quindi la parola il senatore CALVI (*DS-U*), a giudizio del quale, nel momento in cui non può certo disconoscersi la necessità della istituzione di un organismo quale è Eurojust per le funzioni ad esso attribuite in materia di contrasto di gravi forme di criminalità organizzata, non può al contempo non essere criticata severamente l'impostazione del disegno di legge in esame per alcuni fondamentali profili; primo fra tutti quello inerente alla natura amministrativa e non giudiziaria che si è voluta attribuire alle funzioni che il membro nazionale sarà chiamato a svolgere, rispetto alla quale devono valutarsi alcune scelte normative quali, ad esempio, la nomina con decreto del Ministro della giustizia ovvero il potere del Ministro di impartire direttive. Al riguardo, infatti, la legittimità di tali

scelte è una conseguenza della impostazione seguita, potendosi al più ritenere che il Ministro possa esercitare un potere di vigilanza nel caso in cui si ritenesse di attribuire alle funzioni del rappresentante nazionale natura giudiziaria.

Inaccettabile è poi la previsione contenuta nell'articolo 7, comma 1, lettera a), in tema di deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale consentendosi, in tal modo, l'accesso ad atti del procedimento penale coperti dal segreto; la previsione di tale facoltà è ancor più criticabile laddove si consideri che essa è riservata anche ad uno degli assistenti, non appartenente all'ordine giudiziario, chiamato per avventura a sostituire il membro nazionale di Eurojust.

Il senatore Calvi pone quindi in rilievo come le critiche formulate, in particolare nei riguardi del potere di direttiva del Ministro, debbano valere in generale e osserva che l'impianto del disegno di legge in esame risponde più ad esigenze di politica giudiziaria interna che a dare attuazione alla decisione del Consiglio dell'Unione.

Conclusivamente e in relazione all'annunciata questione di fiducia che il Governo si accinge a porre sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, all'esame della Camera dei deputati, il senatore Calvi annuncia che il suo Gruppo, che ha tenuto costantemente un atteggiamento costruttivo in Commissione in un contesto generale di correttezza politica e reciproca stima tra i senatori della stessa, giudicando grave il comportamento del governo sotto il profilo della normale dialettica politica, si troverà costretto ad adottare adeguati comportamenti in risposta.

Interviene quindi il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) il quale, manifestando piena adesione con quanto dichiarato dai senatori Fassone, Massimo Brutti e Calvi, si sofferma preliminarmente sull'articolo 2 della decisione istitutiva di Eurojust, per sottolinearne le differenze con le scelte operate dal Governo in ordine ai criteri di nomina. Ritiene inoltre, al riguardo, rischioso l'aver affidato al Ministro in via esclusiva il potere di nomina del componente nazionale in quanto in tal modo potrebbe esercitare tale potere per distogliere un magistrato da indagini particolarmente delicate, apparendogli in ogni caso inaccettabile il carattere marginale dell'intervento del C.S.M nel procedimento di nomina. Condivide quindi le considerazioni del senatore Massimo Brutti sull'assenza di qualsiasi indicazione per l'ipotesi in cui il componente nazionale, che ricorda essere un magistrato, non si conformi alla direttive del ministro.

Si sofferma quindi sui poteri delineati nell'articolo 7 del disegno di legge in titolo ritenendoli invasivi della riservatezza dei cittadini anche perché il loro esercizio non è assistito da cautele o limitazioni.

Conclude il suo intervento ribadendo la sua contrarietà all'iniziativa in esame che si porrebbe in violazione di diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini.

Il presidente Antonino CARUSO, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica il relatore CENTARO (FI) il quale, ripercorrendo i temi principali affrontati nel corso del dibattito testé svoltosi, richiama innanzitutto i caratteri della decisione del Consiglio dell'Unione europea con cui viene istituita l'Eurojust, caratteri che sono definiti nell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea. Tale disposizione in particolare stabilisce che le decisioni del Consiglio non possono riguardare il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli stati membri, sono vincolanti e non hanno efficacia diretta.

Passando poi all'esame dei contenuti specifici della decisione del Consiglio adottata il 28 febbraio 2002 va sottolineato che la sua struttura e le sue funzioni non sono in alcun modo assimilabili alla prospettata futura procura europea che si colloca allo stato in una prospettiva *de jure condendo*. Nessun parallelo è poi possibile fra le funzioni di Eurojust e quelle attualmente svolte dalla procura nazionale antimafia. Al riguardo è sufficiente considerare quali sono le funzioni esercitate dalla procura nazionale antimafia ai sensi dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale – funzioni che tra l'altro implicano sia la possibilità di disporre l'applicazione temporanea di magistrati, sia la possibilità di disporre l'avocazione delle indagini preliminari quando non abbiano dato esito positivo le iniziative volte a coordinare l'azione degli uffici procedenti – perché risulti chiaro che nell'ipotesi della già citata procura nazionale le funzioni considerate hanno senz'altro carattere giudiziario. La diversità che intercorre fra queste funzioni e quelle che saranno svolte dall'unità Eurojust rende a suo avviso evidente come ci si trovi di fronte ad un organo che svolge funzioni che non hanno natura giudiziaria. Una conferma di tale conclusione è inoltre desumibile dal fatto che l'organismo a cui si fa riferimento non è in alcun modo inquadrabile nella struttura dell'ordinamento giudiziario, mentre il potere di direttiva del ministro è riconducibile senz'altro ad uno schema organizzativo tipico della struttura ministeriale.

Per quanto riguarda poi i poteri di richiesta di informazione e di accesso alle banche dati e ai sistemi informativi disciplinati dall'articolo 7 del disegno di legge, si tratta di previsioni che non solo non mutano la natura delle funzioni svolte dall'Eurojust, ma che sono inoltre rese necessarie in quanto indispensabili al fine di garantire una reale efficacia operativa al nuovo organismo.

Per quel che concerne infine il procedimento di nomina descritto nell'articolo 2, lo stesso, da un lato, appare coerente con la natura delle attribuzioni dell'unità Eurojust come sopra individuata e, dall'altro, delimita uno schema procedimentale suscettibile di consentire al Consiglio Superiore della magistratura una interlocuzione adeguata con la quale prospettare al Ministro sia eventuali esigenze di servizio, sia specifiche ragioni di opportunità, di cui lo stesso potrà tener conto al momento della decisione definitiva sulla nomina del membro nazionale.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Jole SANTELLI – la quale precisa che la procedura per la nomina del membro nazionale di Eurojust è stata delineata sul modello in concreto già seguito due volte per la

nomina del componente nazionale dell'unità Eurojust provvisoria – la Commissione conviene di fissare per martedì 6 luglio 2004, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente Antonino Caruso rinvia infine il seguito dell'esame.

(344) BATTAFARANO ed altri. – *Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(385) SEMERARO ed altri. – *Istituzione della Corte d'Appello di Taranto*

(456) GIULIANO. – *Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(1051) FEDERICI ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(2172) DETTORI. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*

(2806) TOFANI. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 20 maggio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che sono pervenute alcune richieste per la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge in titolo e pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 20 maggio scorso. Ritiene però che allo stato tali richieste non possano essere accolte e che di suggerimenti modificativi ulteriori rispetto agli emendamenti presentati potrà tenersi conto, per quanto concerne l'esame in sede referente, mediante eventuali proposte di riformulazione del relatore, il quale è a disposizione dei senatori che abbiano a ciò interesse.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

518^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Il sottosegretario VEGAS informa che, nel corso dell'esame del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario presso l'altro ramo del Parlamento (Atto Camera n. 4636), è stata approvata una norma di copertura finanziaria che sembra suscettibile di incidere sulle risorse già destinate al finanziamento di parte degli oneri relativi al disegno di legge in titolo n. 848-bis, in particolare quelli derivanti dall'emendamento del Governo 2.0.1. Si riserva, pertanto, di fornire alla Commissione informazioni più precise sul punto, una volta espletate le necessarie verifiche.

Il presidente AZZOLLINI, ringraziando il sottosegretario Vegas per la sua segnalazione, chiede che la Commissione possa essere informata in tempi rapidi sulla questione testé richiamata, ricordando che, sulla copertura degli oneri relativi all'emendamento 2.0.1, si erano già riscontrati analoghi problemi, la cui risoluzione ha peraltro richiesto notevole impegno da parte della Commissione.

Su proposta del Presidente, anche al fine di acquisire i necessari chiarimenti dal Governo, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, segnala che i Presidenti delle Commissioni 5^a, 10^a e 14^a hanno convenuto che l'audizione, già iscritta nel programma dei lavori, del Commissario europeo Monti, sull'evoluzione della politica comunitaria in materia di aiuti di Stato con particolare riferimento agli interventi per le aziende in crisi e le aree depresse, sia svolta congiuntamente dalle tre Commissioni suddette. Propone pertanto di avviare i necessari contatti con il Commissario Monti per la definizione della data dell'audizione.

Informa, altresì, che, giovedì 1^o luglio, alle ore 14, si svolgerà presso l'aula della 1^a Commissione la seduta riunita con la Commissione affari costituzionali per l'avvio dell'esame dell'affare assegnato relativo alle ipotesi di revisione del patto di stabilità interno.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE ricorda inoltre di aver sottoposto alla Commissione, nel corso delle precedenti sedute, un'ipotesi di programma integrativo di audizioni per la ripresa dell'indagine conoscitiva sull'andamento del debito degli enti non statali. Invita pertanto i senatori interessati a segnalare eventuali proposte di modifica o integrazioni del suddetto programma in modo da pervenire, nel corso della settimana, ad una stesura definitiva.

Infine, avvisa la Commissione che il disegno di legge n. 3011, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia, è stato assegnato alle Commissioni 5^a e 8^a riunite che terranno la prima seduta dedicata all'esame del suddetto provvedimento domani, mercoledì 30 giugno, alle ore 14,30. La 5^a Commissione è stata inoltre chiamata ad esprimere il parere alle suddette Commissioni riunite.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), con riferimento alle ulteriori audizioni proposte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'andamento degli enti non statali, ritiene opportuno che, in occasione dell'audizione del Ragioniere generale dello Stato, oltre ai quesiti concernenti specificamente la suddetta indagine, la Commissione ponga altresì quesiti di carattere più generale sul complessivo andamento dei conti pubblici e sui risultati della manovra di bilancio per il 2004, in particolare per quanto concerne l'esito, in termini di entrate addizionali per il bilancio dello Stato, registrato dall'operazione di condono degli abusi edilizi, alla luce anche delle recenti sentenze della Corte Costituzionale in materia.

Relativamente al disegno di legge n. 3011, ricordando che lo stesso contiene la previsione di una garanzia a carico dello Stato per la copertura dei debiti di finanziamento che verranno contratti dall'Alitalia, al fine di consentire una più puntuale valutazione dei connessi aspetti finanziari, rileva poi la necessità di acquisire informazioni dettagliate sul complessivo utilizzo dei suddetti fondi di garanzia a partire dall'inizio dell'anno, effettuato dai diversi provvedimenti di spesa che hanno attinto a tali risorse, sottolineando la necessità che la Commissione bilancio si esprima, oltre che sul merito, nella sede referente, sui profili di copertura, in sede consultiva.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che l'ulteriore quesito sull'andamento dei conti pubblici proposto dal senatore Morando per il Direttore Generale del Tesoro debba essere formulato separatamente dagli altri quesiti concernenti l'indagine conoscitiva sull'andamento del debito degli enti non statali, ferma restando la possibilità di dedicare all'approfondimento della suddetta problematica un'apposita procedura informativa che, peraltro, potrebbe svolgersi nella stessa seduta nella quale il Ragioniere generale dello Stato sarà ascoltato nell'ambito della citata indagine conoscitiva.

Per quanto concerne la questione delle garanzie concesse dallo Stato, rileva l'opportunità dell'assegnazione del disegno di legge n. 3011, oltre che in sede riunita con l'8^a Commissione, per l'esame in sede referente, stante la procedura informativa già avviata in materia, anche in sede consultiva per rendere il parere sui profili finanziari. Conviene, inoltre, sull'utilità di acquisire le informazioni richieste dal senatore Morando, circa l'utilizzo delle suddette garanzie.

POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che, stante la convocazione della seduta riunita delle Commissioni 5^a e 8^a per le ore 14,30 di domani, mercoledì 30 giugno 2004, le sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per domani alle ore 14,30 e 14,45, sono posticipate rispettivamente alle ore 15,30 e 15,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

308^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI*La seduta inizia alle ore 15,15.**SU UN LUTTO DEL SENATORE BRIGNONE*

Il PRESIDENTE manifesta al senatore Brignone vivo cordoglio per la recente scomparsa del padre.

Si associa la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1695) ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica

(2867) Legge quadro sulla qualità architettonica

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale sottolinea che i provvedimenti in titolo riconoscono il valore culturale dell'architettura e intendono promuovere la produzione architettonica di qualità.

Egli ricorda indi che, sul finire della scorsa legislatura, la Commissione avviò l'esame di alcuni disegni di legge diretti a favorire la cultura architettonica, che tuttavia non si concluse per il parere contrario della Commissione bilancio sul provvedimento governativo (disegno di legge n. 4324), adottato come testo base, per ragioni connesse alla sua copertura finanziaria.

In questa legislatura, egli prosegue, il Governo ha riproposto la questione all'attenzione del Parlamento con il disegno di legge n. 2867, su cui ricorda che si è già espressa la Commissione parlamentare sulle questioni regionali lo scorso 27 aprile approvando un parere favorevole con osservazioni.

Il provvedimento intende anzitutto dare attuazione all'articolo 9 della Costituzione attraverso la promozione della tutela della qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, alla quale è esplicitamente riconosciuta particolare rilevanza pubblica (articolo 1), attese le indiscutibili implicazioni sotto il profilo della salvaguardia del paesaggio e del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.

Trattandosi di una disciplina che coinvolge ambiti di competenza sia statale che regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione, all'articolo 1, comma 2, si specifica che la legge detta i principi fondamentali, sulla base dei quali le regioni eserciteranno la loro potestà concorrente.

In proposito, egli sottolinea che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha, a suo avviso correttamente, ritenuto imprecisa e fonte di possibili questioni interpretative l'espressione secondo cui le regioni legifereranno sulla base dei principi «desumibili» dalla presente legge, atteso che i principi fondamentali sono invece espressamente contemplati nel testo.

All'articolo 2 viene definita la qualità architettonica, mentre all'articolo 3 sono elencati sinteticamente gli obiettivi che le pubbliche amministrazioni devono perseguire nell'ambito delle rispettive competenze, ai quali è dedicata un'ampia disciplina nella restante parte del provvedimento. Pur riconoscendo che si tratta evidentemente di una normativa di principio, il Presidente relatore giudicherebbe tuttavia preferibile adeguare la rubrica dell'articolo 3 all'effettivo contenuto dello stesso (sostituendo l'attuale «Principi fondamentali» con la seguente «Obiettivi»).

Quanto poi all'obiettivo di incentivare la qualità del progetto e dell'opera architettonica, l'articolo 4 demanda ad apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'istituzione di un fondo di 3,5 milioni di euro per l'espletamento dei concorsi di idee o di progettazione, nonché per l'attività di progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico e che siano destinate ad attività culturali o ubicate in aree di interesse storico-artistico o paesaggistico-ambientale.

Potranno beneficiare di tale sostegno i soggetti, sia pubblici che privati, che ricorreranno al concorso di idee o di progettazione per la realizzazione di opere, senza esserne tenuti in base alla normativa vigente.

Al comma 3 si stabilisce che le modalità di utilizzo dei finanziamenti del fondo sono definite da un comitato paritetico individuato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In proposito, il Presidente relatore ritiene tuttavia opportuno che il provvedimento si faccia carico di definire taluni aspetti particolarmente delicati, come ad esempio il numero dei rappresentanti dei due dicasteri e della Conferenza unificata all'interno del comitato.

Attesa la specificità delle competenze, egli giudicherebbe altresì auspicabile che venisse riconosciuto un ruolo prioritario, e non meramente paritetico rispetto agli altri soggetti presenti nel comitato, ai Beni culturali.

Quanto poi all'ideazione e progettazione di opere architettoniche, l'articolo 5 stabilisce che i Ministeri per i beni e le attività culturali e per le infrastrutture sono tenuti a ricorrere al concorso di idee o di progettazione per le opere di rilevante interesse architettonico di propria competenza (comma 1). Analoghe procedure sembrerebbero previste al comma 3 per le opere di competenza di altre amministrazioni pubbliche, qualora queste ultime lo richiedano. In proposito egli giudica tuttavia incerta la formulazione del primo periodo del comma 3, la cui *ratio* è comunque desumibile dalla relazione illustrativa. Più in dettaglio, alla fine del primo periodo è pertanto, a suo avviso, necessario specificare che le opere alla cui ideazione e progettazione i Beni culturali e le Infrastrutture possono provvedere sono in questo caso quelle di competenza delle altre amministrazioni.

Quanto poi al comma 2, esso stabilisce che le altre amministrazioni pubbliche sono tenute a individuare le opere per le quali intendono ricorrere al concorso di idee e progettazione in sede di approvazione del programma triennale previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici (n. 109 del 1994). Al riguardo, come è stato a suo avviso correttamente osservato nel citato parere della Commissione per le questioni regionali, atteso che il termine «amministrazioni pubbliche» ricomprende anche le regioni, l'imposizione di uno specifico obbligo rischia di prefigurare una violazione delle attribuzioni che il Titolo V riserva alle regioni. Giudica pertanto auspicabile specificare che tale individuazione di opere rappresenta al contempo un obbligo per le sole amministrazioni statali ed una facoltà per le regioni.

Entrando nel merito dell'articolo, egli afferma l'opportunità di verificare, anche attraverso l'ausilio del parere che la Commissione lavori pubblici vorrà eventualmente esprimere, se sia auspicabile o meno che l'attività di ideazione e progettazione di opere di rilevante interesse architettonico di competenza delle altre amministrazioni debba essere demandata indistintamente ai Beni culturali o alle Infrastrutture; o se non sia invece preferibile, al fine di assicurare la necessaria omogeneità, che tale attività sia attribuita al primo dicastero, che potrebbe avvalersi eventualmente delle indiscutibili competenze del secondo in taluni specifici ambiti.

Il concorso di competenze delle due amministrazioni, che rileva peraltro anche nel resto dell'articolato, merita più in generale – a suo giudizio – un adeguato approfondimento. In proposito ricorda che il Ministero per i beni culturali è il dicastero istituzionalmente deputato alla promozione della qualità dell'architettura, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del decreto legislativo n. 368 del 1998, mentre al Ministero per le infrastrutture spettano, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, funzioni, fra l'altro, in materia di politiche urbane e dell'edilizia abitativa.

Soffermandosi indi sull'articolo 6, che disciplina le modalità con cui il Ministero per i beni culturali effettua la dichiarazione di importante valore artistico delle opere di architettura contemporanea, egli giudica opportuno uno specifico approfondimento sulla disposizione recata dal comma

3, la quale stabilisce che le modificazioni dell'opera dichiarata di importante valore artistico siano comunicate alle amministrazioni interessate affinché verifichino se, nonostante le modificazioni progettate o realizzate, permanga il particolare valore artistico. In caso negativo, le modificazioni vengono comunque realizzate, con conseguente revoca della dichiarazione. In proposito, qualora tali interventi non fossero già stati ultimati, sarebbe senz'altro preferibile – prosegue il Presidente relatore – valutare con attenzione l'opportunità di consentire che essi siano portati a termine, atteso che ne conseguirebbe la perdita del particolare valore artistico del bene.

Da un punto di vista formale, egli suggerisce poi di adeguare la rubrica dell'articolo specificando che esso concerne la dichiarazione delle opere di particolare valore artistico; di modificare il comma 1 nel senso di sostituire il secondo riferimento al Ministero per i beni e le attività culturali, in quanto meramente ripetitivo, con l'espressione «il medesimo Ministero»; di sopprimere, al comma 2, le parole «ed è comunicata», atteso che esse appaiono superflue.

Dopo aver dato conto dell'articolo 7, relativo a riconoscimenti di carattere non economico ad enti pubblici e soggetti privati, egli si sofferma sull'articolo 8 che estende l'ambito di applicazione della normativa in materia di contributi economici per le opere di architettura contemporanea già introdotta con l'articolo 43 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999. In sede emendativa – egli prosegue – occorrerà peraltro correggere il riferimento al superato Testo unico con quello al nuovo Codice dei beni culturali, recentemente approvato. Al riguardo egli rileva altresì che si pone un'esigenza di coordinamento con il comma 4 dell'articolo 37 del Codice, che rappresenta l'unica novità rispetto alla disciplina recata dall'articolo 43 del Testo unico, atteso che esso già stabilisce che il contributo in conto interessi può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea su cui sia stato riconosciuto il particolare valore artistico.

Passando a considerare l'articolo 9, relativo alla pubblicità delle opere di architettura contemporanea alla quali è riconosciuto importante valore artistico, egli osserva che nel parere della Commissione per le questioni regionali si segnala l'opportunità di stabilire la facoltatività, e non l'obbligatorietà, della richiesta nei confronti delle regioni di istituire apposite strutture collegate al centro per le arti contemporanee.

Quanto alla promozione di iniziative di alta formazione e di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica ed urbanistica (articolo 10), per ragioni di coerenza, egli giudica opportuno che in fase emendativa si proceda ad adeguare la rubrica del medesimo articolo, atteso che essa opera un impreciso riferimento alla ricerca, affinché esso sia sostituito con quello più corretto all'insegnamento scolastico.

Relativamente ai compiti assegnati al Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee nei settori dell'architettura e dell'urbanistica, (articolo 11), egli sottolinea che si tratta di attività rilevanti, che dovranno essere svolte in collaborazione con le richiamate strut-

ture regionali, con l'istituenda fondazione disciplinata all'articolo 13, nonché con gli istituti pubblici e privati operanti nel settore.

Egli dà altresì conto delle modalità di definizione e di aggiornamento del Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche (articolo 12), redatto con cadenza biennale, con il quale vengono definite le linee di intervento per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge in esame, nonché dei criteri di ripartizione annuale delle risorse destinate alla sua attuazione.

Un ruolo centrale per il perseguimento degli obiettivi recati dal provvedimento in esame è svolto – prosegue il Presidente relatore – dalla Fondazione per la qualità architettonica e dell'ambiente, che dovrà essere costituita congiuntamente dalle Infrastrutture, dai Beni culturali, dall'Istruzione e dalle regioni. Ad essa si prevede inoltre che possano partecipare anche altri soggetti pubblici e privati.

Nel rilevare che la disciplina di detta fondazione è interamente demandata alle norme statutarie, da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Beni culturali e l'Istruzione, egli afferma che sarebbe preferibile che taluni aspetti più delicati (come ad esempio il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto partecipante) fossero disciplinati direttamente dalla legge.

Con riferimento poi alla previsione secondo cui lo statuto è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, ancorché con il concerto dei Beni culturali, egli osserva che in questo modo si ribalta il criterio stabilito altrove nel provvedimento (dove invece si rinvia ad apposite determinazioni del Ministro per i beni culturali, con il concerto delle Infrastrutture).

Giudica altresì non del tutto convincente la norma, recata al comma 5, che demanda ai soggetti privati l'individuazione delle risorse per l'istituzione e l'attività della Fondazione, tanto più che la presenza di soggetti privati è solo eventuale.

Egli dà indi conto dell'articolo 14, che introduce modifiche alla legge sul diritto d'autore (la n. 633 del 1941), allo scopo di assicurare un'effettiva tutela per i progettisti di opere di architettura, nonché dell'articolo 15, che modifica la legge n. 109 del 1994 al fine di tener conto delle finalità del disegno di legge in esame.

Quanto all'articolo 16, che fa salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano nel settore, così come definite dalle norme statutarie, segnala che sul punto la Commissione per le questioni regionali ritiene preferibile che tale disposizione sia estesa anche a tutte le regioni a statuto speciale.

Passando a considerare il disegno di legge n. 1695, d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri, il Presidente relatore osserva che esso riproduce i contenuti, in gran parte noti, del richiamato provvedimento d'iniziativa governativa (A.S. n. 4324), il cui esame era stato avviato nel corso della passata legislatura.

Il Presidente relatore sottolinea anzitutto che il provvedimento reca peraltro contenuti almeno in parte analoghi a quelli contemplati nel disegno di legge n. 2867, con particolare riferimento alla disciplina della pro-

mozione della qualità del progetto (articolo 2), ancorchè nel disegno di legge n. 1695 i finanziamenti siano limitati ai soggetti pubblici e non anche a quelli privati; alla disciplina dell'ideazione e della progettazione di opere architettoniche (articolo 3); alla previsione del riconoscimento per le opere di particolare qualità architettonica (articolo 4); alle modalità per la dichiarazione dell'importante carattere artistico delle opere dell'architettura contemporanea (articolo 5); ai contributi economici alle opere di architettura contemporanea (articolo 6); all'istituzione di un centro di documentazione per l'urbanistica e l'architettura (articolo 9), che è chiamato a svolgere i medesimi compiti del centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee, contemplato all'articolo 11 del disegno di legge n. 2867; nonché alla promozione della formazione in campo urbanistico e architettonico (articolo 10).

La principale differenza tra le due iniziative legislative è a suo avviso rappresentata dalla maggior enfasi recata nell'A.S. n. 2867 agli aspetti urbanistici, che spiegano il rilevante coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture il quale è spesso posto sullo stesso piano dei Beni culturali.

Propone conclusivamente di adottare quale testo base il disegno di legge n. 2867.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2918) ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di aver svolto la relazione introduttiva.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) propone di fissare a giovedì prossimo, 1° luglio, alle ore 18, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata svolta la relazione introduttiva.

In discussione generale interviene il senatore CORTIANA (*Verdi-U*), il quale esprime soddisfazione per il recepimento, nel disegno di legge in titolo, degli ordini del giorno accolti dal Governo in materia di pirateria informatica in occasione dell'esame del decreto-legge n. 72 (cosiddetto «decreto Urbani»). In particolare, egli prende atto con soddisfazione della previsione di una commissione interministeriale avente il compito di elaborare, entro 120 giorni, una proposta normativa di riassetto della disciplina sul diritto d'autore. Al riguardo, esprime peraltro l'auspicio che la Commissione voglia compiere un ampio giro di consultazione degli operatori, estendendo le audizioni a tutti gli *stake-holder*. Attraverso tali comparazioni sarà infatti senza dubbio possibile individuare gli strumenti più idonei a salvaguardare la specificità della rete *Internet* quale mezzo di comunicazione, senza ricorrere a modelli di *business* ormai datati.

Con riferimento alle proposte avanzate dalla Federazione industria musicale italiana (FIMI) nell'audizione svolta oggi in sede di Ufficio di Presidenza, riservandosi peraltro di visionare nel dettaglio i documenti consegnati, ritiene poi che sia preferibile demandare ogni ulteriore ipotesi di riassetto al lavoro posto in capo alla commissione interministeriale. Il disegno di legge in titolo deve infatti a suo giudizio mantenere l'impegno di dare seguito agli ordini del giorno accolti con riferimento al «decreto Urbani», rassicurando tutti gli *stake-holder* sull'affidabilità dell'istituzione parlamentare. Sarà invece compito della commissione interministeriale approfondire le ipotesi di riarticolazione del diritto d'autore, avendo ben chiaro l'obiettivo di colpire l'uso distorto delle nuove tecnologie, salvaguardando al tempo stesso la complessità della rete *Internet*.

Nel registrare infine con soddisfazione l'attribuzione al ministro Stanca di un ruolo decisivo in materia, si richiama conclusivamente alla normativa europea che ha chiaramente distinto il *file sharing* dai fenomeni di pirateria informatica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2976) *Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (*AN*), il quale ricorda che, nella scorsa legislatura, il Parlamento approvò due leggi, fra loro strettamente connesse: una (la n. 72 del 2001), volta a promuovere progetti per la tutela delle tradizioni storiche, culturali e linguistiche italiane delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia; l'altra (la n. 73 del 2001), che prorogava al 31 dicembre 2003 le disposizioni

della legge n. 19 del 1991 in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia.

La prima di queste due leggi, varata proprio dalla 7^a Commissione del Senato in sede deliberante, prevedeva l'organizzazione di mostre, convegni, seminari di studio, nonché l'istituzione e il potenziamento di centri di documentazione sulle terre d'origine, iniziative tese alla valorizzazione della storia, della cultura e delle arti delle regioni di provenienza e il mantenimento di contatti culturali con le terre d'origine. A tal fine, stanziava 3 miliardi delle vecchie lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e stabiliva che detto stanziamento fosse utilizzato mediante apposita convenzione da stipulare fra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli, sentiti la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli esteri.

Al riguardo, il relatore ricorda che, in occasione dell'esame di quel provvedimento, egli stesso ebbe modo di esprimersi in favore della tutela del patrimonio delle comunità degli esuli.

La seconda legge fu invece varata in sede deliberante dalla Commissione affari esteri e si limitava a rifinanziare un provvedimento già esistente, anche in questo caso per il triennio 2001-2003. La somma stanziata era pari a 9 miliardi di vecchie lire per il primo anno e a 10 miliardi per ciascuno dei successivi.

La legge stabiliva altresì che i fondi fossero utilizzati mediante convenzione da stipulare fra il Ministro degli esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere della Federazione delle associazioni degli esuli, e fossero finalizzati alla realizzazione di interventi indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia nel campo scolastico, culturale e dell'informazione, nonché – fino ad un massimo del 20 per cento – nel campo socio-economico.

Essendosi concluso il triennio di riferimento di entrambe le leggi, il relatore esprime apprezzamento per la scelta del Governo di predisporre un adeguato rifinanziamento per entrambe, attraverso il presente disegno di legge, che proroga e rifinanzia fino al 2006 tutte e due le leggi. Egli ricorda altresì che il provvedimento è già stato approvato in sede deliberante dalla Commissione affari esteri della Camera e correttamente è stato quindi assegnato anche presso questo ramo del Parlamento alla Commissione affari esteri, in sede deliberante. La Commissione istruzione è pertanto chiamata ad esprimere un parere, che egli ritiene non possa che essere convintamente favorevole per le condivisibili finalità che il provvedimento si prefigge. In tal senso, esprime peraltro apprezzamento per la scelta del Presidente di porre l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno della sede plenaria, onde consentire maggiore visibilità all'orientamento della Commissione.

Per quanto di competenza, segnala indi che il rifinanziamento di entrambe le leggi è volto al consolidamento e potenziamento delle attività già avviate nell'ambito delle due leggi: con riferimento alla legge n. 72, il relatore cita l'istituzione e promozione di centri di documentazione sulle terre d'origine, le vicende dell'esodo e l'inserimento dei profughi giu-

liano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione; la valorizzazione e divulgazione, tramite iniziative editoriali, della storia, della cultura e delle tradizioni artistiche delle regioni di provenienza; l'organizzazione di manifestazioni, seminari, convegni e mostre. Ricorda che altresì che sono stati confermati i fondi stanziati per il triennio precedente.

Con riferimento alla legge n. 73, il relatore rinvia invece alla relazione tecnica che reca un'indicazione puntuale degli interventi che saranno finanziati, con specifico riguardo alla ristrutturazione delle sedi delle comunità, degli edifici scolastici e degli immobili che ospitano le istituzioni culturali della minoranza. Per quanto attiene ai fondi, segnala tuttavia che l'importo totale del triennio risulta ridotto rispetto a quello assicurato per il precedente triennio 2001-03 e dà conto degli emendamenti presentati alla Camera per incrementare gli stanziamenti, che purtroppo non hanno però potuto trovare accoglimento per insufficienza di copertura finanziaria. Egli comunica altresì che alla Camera è stato richiesto un coinvolgimento della regione Friuli-Venezia Giulia anche nell'atto di stipula della convenzione per l'utilizzo dei fondi, ma che il Governo si è dichiarato contrario. Si tratta comunque – sottolinea il relatore – di materia che esula dalla competenza propria della Commissione, trovando la sua sede naturale di discussione presso la Commissione affari esteri. Infine, informa che alla Camera è stato altresì approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a riconoscere il Centro di ricerche storiche di Rovigno in Croazia e a destinare ad esso un congruo finanziamento.

In considerazione delle apprezzabili finalità del provvedimento, che non a caso presso l'altro ramo del Parlamento è stato approvato in sede deliberante dalla Commissione affari esteri con il consenso di tutti i Gruppi, il relatore raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere convintamente favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BARELLI (FI), il quale ricorda che il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 (cosiddetto «decreto Urbani») fu modificato nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera dei deputati con l'introduzione, fra l'altro, di alcune norme in materia di società sportive dilettantistiche, che modificavano l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003). In effetti, rammenta, tre regioni avevano presentato ricorso presso la Corte costituzionale avverso il predetto articolo 90, che pure segnava una grande conquista per il mondo sportivo prevedendo agevolazioni tributarie per le società dilettantistiche, sulla base del carattere concorrente dell'ordina-

mento sportivo alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione. Ciò aveva impedito l'emanazione del relativo regolamento applicativo e imponeva pertanto un intervento d'urgenza. Come egli stesso ebbe modo di sottolineare nel corso dell'esame in Commissione del «decreto Urbani», la soluzione adottata dalla Camera non apparve tuttavia soddisfacente, in quanto estendeva il campo di applicazione delle agevolazioni tributarie (precedentemente riferite alle associazioni sportive aderenti al CONI, alle federazioni, agli enti di promozione sportiva e alle discipline associate) ad un ulteriore ambito sportivo non chiaramente identificato, rischiando di ingenerare una terza via, al di fuori del sistema rappresentato da oltre sessant'anni dal CONI, dalle federazioni, dagli enti di promozione sportiva e dalle discipline associate.

Per motivi di tempo, ricorda il relatore, non fu possibile modificare il testo del decreto-legge, pena il rischio di una mancata conversione definitiva entro i termini costituzionali. Fu tuttavia presentato ed accolto dal Governo un ordine del giorno (G4.100) che impegnava l'Esecutivo a ribadire, con provvedimento normativo, il ruolo di garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale attribuito al CONI dal decreto legislativo n. 242 del 1999 e ad identificare, anche a fini fiscali, il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale unico elemento certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni dilettantistiche.

Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, di cui il disegno di legge in titolo reca la conversione in legge, si propone appunto, all'articolo 7, il fine di ottemperare all'impegno assunto in quella sede.

Anche alla luce delle ulteriori disposizioni recate in materia dall'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 2980 («Asciutti-ter»), che completano armonicamente il quadro di intervento a favore dell'associazionismo sportivo, propone pertanto di esprimere un parere favorevole sulla norma in questione.

Osserva peraltro che il disegno di legge n. 2978 potrebbe essere la sede più idonea per risolvere alcuni problemi lasciati aperti nella più recente normativa.

Ad esempio, ricorda che in occasione dell'esame del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 97 (che recava in primo luogo le disposizioni sull'inquadramento in ruolo dei precari della scuola) fu approvato un emendamento, richiesto dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che modificava l'articolo 5 in materia di università. Tale modifica – rileva – rischia tuttavia di vanificare la portata della norma, che era volta a neutralizzare gli effetti relativi agli incrementi retributivi spettanti al personale docente e non docente delle università ai fini della determinazione del limite del 90 per cento previsto dalla legge quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali. Anche dopo aver sensibilizzato il Ministero dell'economia in questo senso, ed averne avuto rassicurazioni, propone quindi di cogliere l'occasione di questo decreto-legge per riproporre il testo originario dell'articolo 5.

Inoltre, egli richiama l'attenzione della Commissione sulla scoperta dei posti di dirigente scolastico rispetto agli organici, che nei prossimi

mesi raggiungerà il 50 per cento dei posti. Ritiene quindi opportuno, anche in questo caso, cogliere l'occasione del decreto-legge in esame per ampliare la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali ad esterni, eventualmente in via generalizzata per tutte le Amministrazioni dello Stato.

Suggerisce conclusivamente l'espressione di un parere favorevole con le suesposte osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di direttiva concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme e le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi medesimi, per l'anno 2004, ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 382)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BRIGNONE (*LP*), il quale sottolinea anzitutto l'importanza del provvedimento in titolo per il funzionamento degli istituti scolastici, con particolare riferimento ai piani per l'offerta formativa, massima espressione dell'autonomia scolastica.

Dopo aver ricordato di aver considerato utile, in qualità di relatore anche dei precedenti schemi di direttiva, un'analisi comparativa delle dotazioni finanziarie rispetto a quelle stabilite per gli anni precedenti, egli ricorda che esse sono determinate in sede di legge finanziaria e non rappresentano l'oggetto del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, che invece riguarda i criteri di riparto.

Egli riassume dunque l'evoluzione della dotazione finanziaria del Fondo, rilevando che essa era pari a circa 400 miliardi di lire nel 1998 (ai quali peraltro si sommarono altri 100 miliardi stanziati per il precedente anno ma non ancora impegnati), a ben 600 miliardi nel 1999, in considerazione della delicatezza di tale anno in cui prendeva avvio l'autonomia scolastica, a 370 miliardi nel 2000, a 521 miliardi nel 2001, a 232 milioni di euro nel 2002 e a 235 milioni nel 2003.

Per la realizzazione degli interventi recati nella direttiva per l'anno 2004 è invece stanziata una somma, significativamente ridimensionata, pari a 203 milioni di euro, ai quali vanno peraltro aggiunti ulteriori 6 milioni che saranno stanziati attraverso una successiva direttiva in considerazione delle innovazioni normative in atto in materia di istruzione e formazione.

Entrando nel merito dello schema di direttiva, egli osserva che essa è ripartita in quattro punti, relativi rispettivamente agli interventi prioritari, ai criteri per la ripartizione e la specificazione degli interventi, ai finanziamenti dei piani dell'offerta formativa e, infine, ai criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi.

Soffermandosi anzitutto sugli interventi prioritari, egli rileva che mentre talune misure sono confermate rispetto agli anni precedenti, ne sono altresì inserite di nuove, connesse alle innovazioni nel frattempo intervenute.

Dà indi conto delle iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici, con particolare riguardo alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo del sistema dell'istruzione; di quelle dirette all'ampliamento dell'offerta formativa; delle attività di formazione del personale della scuola; del supporto all'attività di orientamento, con specifico riferimento alla funzione tutoriale.

Egli si sofferma altresì sulle iniziative dirette all'espansione dell'offerta formativa, finalizzata al sostegno della riforma degli ordinamenti scolastici nelle scuole paritarie, nonché sulle attività volte a potenziare l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap*.

Quanto alle principali novità introdotte nello schema di direttiva in esame, il relatore passa a considerare in particolare le iniziative da porre in essere, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, per l'attuazione di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale. Quanto al potenziamento dell'istruzione e formazione tecnica superiore e allo sviluppo dell'educazione permanente degli adulti, si tratta – egli prosegue – di disposizioni che confermano quanto previsto nella precedente direttiva.

Passando poi alla specificazione degli interventi, egli rileva che le iniziative recate al punto 1, dalla lettera a) alla lettera e), sono riconducibili alle attività connesse con l'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo dell'istruzione, con specifico riguardo all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, all'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche e all'introduzione di una seconda lingua nella scuola secondaria di primo grado.

Coglie altresì l'occasione per sottolineare la mancata inclusione di interventi per la comunicazione a favore degli utenti e delle famiglie, che erano stati giudicati di dubbia opportunità in passato.

Quanto agli interventi richiamati al punto 1, lettera h), essi riguardano la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro che arricchiscono l'offerta formativa per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro. Si tratta, egli prosegue, di percorsi da attuare anche sulla base di convenzioni con imprese ed enti pubblici e privati, che si rendano disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio.

In proposito egli rileva che, in considerazione della scarsa disponibilità delle risorse finanziarie, nonché del necessario coinvolgimento con gli altri Ministeri, si tratta in questo caso di attività di sperimentazione. A conferma, egli osserva che nello schema si fa esplicito riferimento alla realizzazione di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, finalizzata ad innalzare il livello delle competenze di base, nonché a favorire i processi di scelta degli studenti coinvolti nei percorsi formativi e la loro conoscenza del mondo del lavoro.

Dà altresì conto dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, che hanno l'obiettivo di assicurare l'acquisizione di specializzazioni che agevolino l'occupabilità dei giovani e degli adulti.

Relativamente agli interventi richiamati al punto 1, lettera i), essi sono riferiti in particolare al monitoraggio delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche, che sarà svolto dagli uffici scolastici regionali. Non mancherà peraltro, egli prosegue, il supporto degli organismi nazionali e locali competenti in materia. Giudica poi rilevante il supporto assicurato alla realizzazione di una rete nazionale che garantisca sul territorio momenti di confronto, sostegno e informazione.

L'attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi richiamati alla lettera h) del punto 1 godrà altresì del supporto del Ministero del lavoro, attraverso il consolidamento della banca dati per il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore nonché della banca dati per l'educazione degli adulti.

Soffermandosi sui finanziamenti dei piani dell'offerta formativa, egli si rammarica tuttavia della riduzione degli stanziamenti previsti per l'attività del monitoraggio.

Passando indi a considerare i criteri generali per la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo, il relatore rileva che si prevede uno stanziamento pari a 126 milioni di euro per le iniziative a sostegno della riforma degli ordinamenti scolastici e per l'attuazione dei progetti contemplati nel piano per l'offerta formativa.

Rispetto a quanto stabilito nel precedente schema di riparto, egli registra: una lieve flessione per quanto concerne i finanziamenti destinati ai progetti connessi al progetto di riforma; una sensibile decurtazione per quanto attiene allo stanziamento per le iniziative promosse, fra l'altro, per l'orientamento dei giovani, per la partecipazione dei genitori alle scelte educative e ai percorsi formativi della scuola e per l'educazione interculturale; un dimezzamento dell'importo stanziato per i progetti comunitari, che giudica grave qualora non sia motivato dalla conclusione di taluni progetti o dalla circostanza che essi siano già stati finanziati; una considerevole decurtazione dei fondi per le iniziative a beneficio del sistema bibliotecario nazionale, per progetti finalizzati all'innovazione didattica mediante supporti informatici e telematici, che dipende tuttavia dalla circostanza che il progetto di strumentazione informatica presso gli istituti scolastici è stato quasi portato a compimento; una rilevante riduzione dell'importo destinato alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta formativa e per il supporto della riforma degli ordinamenti scolastici.

Con riferimento agli importi da assegnare alla gestione delle istituzioni scolastiche statali finalizzati a promuovere l'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici, egli rileva che l'ammontare complessivo, pari ad oltre 105 milioni di euro, sarà così ripartito: il 48 per cento a favore delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, in misura proporzionale alle dimensioni delle stesse istituzioni scolastiche, mentre lo scorso anno tale percentuale era del 40 per cento; il 37 per cento a favore delle istituzioni scolastiche, incluse quelle secondarie di secondo grado,

mentre tale percentuale lo scorso anno era pari al 40 per cento; il rimanente 15 per cento è destinato agli uffici scolastici regionali per gli interventi di loro competenza, rispetto al 10 per cento stabilito in precedenza, a testimonianza dell'intento di valorizzare l'attività degli uffici scolastici regionali.

Quanto ai finanziamenti diretti alla qualificazione dell'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap*, egli rileva che lo stanziamento, pari a quasi 11 milioni di euro, non presenta variazioni rispetto allo scorso anno.

Le principali novità, egli prosegue, sono invece rappresentate dagli stanziamenti destinati alla realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, pari a circa 10 milioni di euro, e all'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, pari ad oltre 22 milioni di euro.

Quanto poi alla somma stanziata per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, pari a 15 milioni di euro, essa rappresenta una riduzione rispetto ai 17 milioni stanziati in precedenza.

Egli conclude il proprio intervento ribadendo che, al di là delle considerazioni relative alla minore dotazione complessiva del Fondo, la Commissione è chiamata ad esprimersi in merito ai criteri di ripartizione di tale stanziamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

358^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Sospiri.*

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*), dopo aver auspicato un maggiore dialogo tra i Gruppi di maggioranza e opposizione nei lavori della Commissione che spesso hanno natura squisitamente tecnica e sui quali è difficile erigere barricate di natura ideologica, invita il Presidente a dare avvio all'indagine conoscitiva sul sistema delle concessioni nei settori di competenza della Commissione già autorizzata dal Presidente del Senato.

Il presidente GRILLO, accogliendo gli auspici del senatore Zanda, dichiara l'intenzione di convocare, per la fine della settimana corrente, un Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi al fine di programmare i lavori della Commissione fino alla pausa estiva.

IN SEDE REFERENTE

(2989) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di martedì 22 giugno scorso.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*), intervenendo in discussione generale, dichiara di essere favorevole in linea di principio al provvedimento poiché ritiene che tutte le forze politiche, indipendentemente dal loro schieramento, debbano contribuire affinché l'Italia possa adempiere nel migliore dei modi al trasferimento dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare nella città di Parma. Osserva tuttavia che il provvedimento in esame non contiene disposizioni coerenti con il suo titolo e che le opere pubbliche da realizzare non sono chiaramente individuate dallo stesso provvedimento. Lo stanziamento all'uopo predisposto è inoltre modesto nell'ammontare. Appare pertanto necessario un suo aumento anche al fine di porre in essere attività di carattere organizzativo complementari alla realizzazione degli interventi in questione. Non condivide poi la metodologia utilizzata che individua le opere da realizzare in funzione delle risorse disponibili e non sulla base di un'attenta analisi delle esigenze. Manifesta infine la propria perplessità riguardo alle modalità con cui il provvedimento articola i rapporti tra la regione Emilia Romagna, la provincia di Parma e le province limitrofe, trascurando la necessaria concertazione tra i diversi livelli di Governo e la definizione dei rapporti istituzionali tra enti territoriali confinanti. Ritiene in conclusione che il provvedimento, per avere il voto favorevole dei Gruppi di opposizione, dovrebbe essere migliorato e a questo riguardo si appella alla sensibilità del Presidente e dei Gruppi di maggioranza.

Conclusa la discussione generale, il presidente GRILLO dichiara di farsi carico di verificare l'opportunità di poter modificare il decreto-legge senza mettere a rischio la sua conversione in legge.

Il senatore GUASTI (*FI*), relatore, in sede di replica, assicura il senatore Zanda che il rispetto del ruolo istituzionale della provincia di Parma è garantito dalla sua presenza all'interno del comitato per la candidatura della città di Parma quale sede dell'Agenzia. Fa presente tuttavia la necessità di approvare celermente il provvedimento, che certamente potrebbe essere migliorato, al fine di evitare la decadenza del decreto-legge. Manifesta infine la disponibilità ad accogliere eventuali ordini del giorno.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario SOSPIRI, rinuncia alla replica.

Il presidente GRILLO invita quindi i senatori che hanno presentato emendamenti a darne illustrazione.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) illustra tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo della Margherita al testo del decreto-legge. Essi mirano principalmente ad inserire la provincia di Parma nel contesto dei rapporti istituzionali necessari alla realizzazione delle opere pubbliche, in vista del trasferimento dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare

nella città di Parma, e a dare maggior peso all'intervento della Regione in linea con il nuovo titolo quinto della Costituzione.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) illustra tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Verdi al testo del decreto legge, soffermandosi in particolare su quelli che mirano ad evitare l'applicazione della normativa vigente in tema di procedure d'urgenza per l'aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche e a prevedere la valutazione di impatto ambientale della Regione relativa alle opere da realizzare sul fiume Bottego.

Il senatore GUASTI (*FI*), relatore, pur apprezzando i contenuti propositivi degli emendamenti presentati esprime parere contrario in considerazione della ristrettezza dei tempi per l'approvazione del disegno di legge di conversione.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario SOSPIRI, esprime parere conforme a quello del Relatore per le medesime regioni.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GRILLO pone ai voti l'emendamento 1.1 sul quale la senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara il proprio voto favorevole, osservando la necessità di finalizzare le dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario al miglioramento della sicurezza dei trasporti.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo e si rimette alla sensibilità del presidente Grillo per apportare al disegno di legge di conversione i miglioramenti riconosciuti necessari anche da parte della maggioranza.

Posto ai voti l'emendamento 1.1 è respinto.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole del Gruppo della Margherita all'emendamento 1.2, chiedendo a sua volta al presidente Grillo di attivarsi al fine di poter apportare al provvedimento i correttivi atti a consentire di valorizzare il ruolo della provincia di Parma.

Posto ai voti l'emendamento 1.2 è respinto come, con successiva votazione, è respinto l'emendamento 1.3.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.4, che, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 sono quindi respinti.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.11 ed annuncia il suo voto favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 1.11 risulta altresì respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente GRILLO avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi è convocato giovedì, 1° luglio 2004, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2989**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole «delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario», con le seguenti: «funzionale ed al miglioramento della sicurezza».

1.2

VICINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA
COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «viario e ferroviario» aggiungere le seguenti: «della provincia di Parma» e sostituire le parole: «a favore del comune di Parma» con le seguenti: «a favore della provincia di Parma».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli interventi di competenza della città di Parma, è destinata una somma non superiore all'80 per cento del limite di impegno di cui al comma 1».

b) al comma 2, dopo le parole: «è predisposto» aggiungere le seguenti: «di concerto dalla provincia e».

1.3

VICINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del comune» aggiungere le seguenti: «e della provincia».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una somma pari al 20 per cento del limite di impegno di cui al comma 1 è specificamente destinata ad interventi di competenza della provincia di Parma volti all'adeguamento di infrastrutture funzionali al programma degli interventi di cui al medesimo comma 1.».

1.4

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, , MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole «comune di Parma» aggiungere le seguenti «e della provincia di Parma».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole «comune di Parma» inserire le parole «d'intesa con la provincia di Parma».

1.5

VICINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'agenzia europea per la sicurezza alimentare», aggiungere le seguenti: «nonchè dei Comuni di Collecchio, Felino, Langhirano, Medesano, Montechiarugolo, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme e Traversetolo» e sostituire le parole: «a favore del Comune di Parma» con le seguenti: «a favore della provincia di Parma».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «è predisposto» aggiungere le seguenti: «di concerto dalla provincia e».

1.6

SOLIANI, ZANDA, VICINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «a favore del comune di Parma», fino a: «a decorrere dall'anno 2005», con le seguenti: «un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005, per una quota pari all'80 per cento a favore del comune di Parma e una quota pari al 20 per cento a favore della provincia di Parma, per gli interventi di rispettiva competenza.

1.7

SOLIANI, ZANDA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della città», aggiungere le seguenti: «e della provincia».

Conseguentemente, al medesimo comma e al medesimo periodo, dopo le parole: «del comune», aggiungere le seguenti: «e della provincia».

1.8

VICINI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per ulteriori interventi di adeguamento delle infrastrutture nella provincia di Parma, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, di cui:

- a) 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004-2006, finalizzati alla riqualificazione, del Palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme;
- b) 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2004-2006, destinati alla realizzazione di *Info Point* nel territorio della provincia di Parma;
- c) 17 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004-2006, finalizzati alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana nei Comuni di Collecchio, Felino, Langhirano, Medesano, Montechiarugolo, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme e Traversetolo.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede nel seguente modo:

- a) per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito del-

l'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture».

1.9

SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per gli interventi di adeguamento della rete viaria e dei collegamenti ferroviari nei territori interessati, è autorizzato a favore della provincia di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 15.500.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1-ter. Nell'ambito del programma di interventi di cui ai commi 1 e 1-bis, assumono priorità i seguenti interventi:

- a) Sottopasso strada elevata – via Mantova;
 - b) Collegamenti ferroviari Parma-Salsomaggiore;
 - c) Completamento dei lavori relativi alla strada statale «Cispadana» (SS 62);
 - d) Collegamento della strada statale "Cispadana" (SS 62) a Pontecchio con la via Emilia in località Sanguinaro e chiusura dell'anello della tangenziale est di Parma con il sottopasso della via Emilia e della ferrovia Parma-Bologna;
 - e) Nuovo ponte a Nord e risezionamento ponte Bottego;
 - f) Collegamento da località Sanguinaro alla tangenziale nord di Fidenza e collegamento tra la tangenziale est di Parma e Sant'Ilario d'Enza;
 - g) Sottopassaggio Barriera Repubblica;
 - h) Interventi di riqualificazione dell'area della stazione».
-

1.10

SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi di adeguamento delle infrastrutture nei territori interessanti, è autorizzato a favore della provincia di Parma un limite

di impegno quindicennale pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Nell'ambito dei predetti interventi assumono priorità i seguenti:

- a) Interventi strutturali di riqualificazione emessa a norma del patrimonio immobiliare della Scuola europea di Parma;
- b) Riqualificazione del Palazzo dei congressi di Salsomaggiore terme;
- c) Realizzazione del *Convention bureau* di Parma;
- d) Realizzazione di un *Info Point* territoriale».

1.11

SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per interventi di adeguamento strutturale e riqualificazione del patrimonio immobiliare della Scuola europea di Parma, è autorizzato a favore della provincia di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»

1.12

SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito degli interventi di adeguamento della rete stradale nei territori interessati, è autorizzato a favore della provincia di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 2 milioni di euro annui per gli anni 2004, 2005 e 2006, per il completamento dei lavori relativi alla "strada statale cispadana" SS 62. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»

1.13

SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi di adeguamento della rete viaria e dei collegamenti ferroviari nei territori interessati, è autorizzato a favore della provincia di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 15.500.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»

1.14

SOLIANI, ZANDA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Regione Emilia-Romagna, d'intesa con il comune e la provincia di Parma, predispone il programma degli interventi di adeguamento infrastrutturale da realizzare nei territorio interessati nell'ambito delle disponibilità autorizzate dal comma 1. Il programma è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

1.15

VICINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, dopo le parole: «è predisposto» aggiungere le seguenti: «d'intesa dalla provincia e».

1.16

SOLIANI, ZANDA

Al comma 2, dopo le parole: «dal comune», aggiungere le seguenti: «e dalla provincia».

1.17

VICINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA
COSTANTINI

Al comma 2, sostituire le parole da: «ed approvato» fino a: «in vigore» con le seguenti: «e dalla provincia di Parma, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna, ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.».

1.18

SOLIANI, ZANDA, VICINI

Al comma 2, sostituire le parole «sentita la regione» con le parole «d'intesa con la regione»

1.19

VICINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA
COSTANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'attuazione del programma di interventi straordinari, predisposto ai sensi del comma 2, si provvede d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, la provincia e il comune di Parma.».

1.20

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2-bis.

1.21

VICINI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Sostituire il comma 2-bis, con il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi complementari a quelli di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna, d'intesa con la provincia e il comune di Parma, nonché con le province limitrofe, può predisporre, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un programma integrato di interventi di adeguamento infrastrutturale e logistico nei territori interessati, in vista dell'insediamento della sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare. Il programma è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.22

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2-bis sostituire le parole «e i comuni capoluogo delle province limitrofe alla», con le seguenti:«*la Provincia di Parma e i comuni della*».*

1.23

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2-bis sostituire le parole da: «di adeguamento infrastrutturale», fino a: «istituzionali funzionali all'insediamento», con le seguenti: «per l'insediamento».

1.24

SOLIANI, ZANDA, VICINI

Al comma 2-bis, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive del comune di Salsomaggiore.*»*

1.25

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Alle opere di cui ai commi precedenti si applicano le procedure di evidenza pubblica secondo la legge 11 febbraio 1994, n. 109.»

1.26

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. Alle opere di cui ai commi precedenti si applicano le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale regionale, ai sensi della legge della regione Emilia Romagna 18 maggio 1999, n. 9.»

Art. 1-bis.**1-bis.1**

VICINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «interventi a favore» aggiungere le seguenti: «della provincia e».

1-bis.2

VICINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del comune di Parma» aggiungere le seguenti: «nonchè dei comuni di Collecchio, Felino, Langhirano, Medesano, Montechiarugolo, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme e Traversetolo.».

1-bis.3

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 sostituire la cifra «20.000.000», con la seguente:«19.500.000».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole «, ed euro 500.000 per la realizzazione di infrastrutture per attività convegnistiche nei comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma».

1-bis.4

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 sopprimere le parole «, con particolare riferimento ai collegamenti infrastrutturali con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano,».

1-bis.5

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 sostituire la parola «individuale», con la seguente:«collettivo».

1-bis.6

VICINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «per la realizzazione di infrastrutture» fino a: «limitrofe alla provincia di Parma» con le seguenti: «per la riqualificazione del Palazzo dei congressi a Salsomaggiore Terme».

1-bis.7

SOLIANI, ZANDA, VICINI

Al comma 1, dopo la parola «convegnistiche», inserire le seguenti: «nel comune di Salsomaggiore e»

1-bis.8

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 sostituire le parole «nei comuni capoluogo delle province limitrofe alla», con la seguente: «nella».

1-bis.9

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «dell'autorizzazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, utilizzando parzialmente allo scopo, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1-bis.10

VICINI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per interventi di riqualificazione urbana dei Comuni di Collecchio, Felino, Langhirano, Medasero, Montechiarugolo, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore e Traversetolo è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa complessiva di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «la regione Emilia-Romagna» aggiungere le seguenti: «la provincia di Parma, i comuni di cui al comma 1-bis».

1-bis.11

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2 sostituire le parole «, le modalità di esecuzione e», con le seguenti: «e le modalità».

1-bis.12

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Alle opere di cui ai commi precedenti si applicano le procedure di evidenza pubblica secondo la legge 11 febbraio 1994, n. 109.»

1-bis.0.1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Articolo 1-ter.

1. Al fine di assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare e il suo efficace raccordo con le attività nazionali di controllo sugli alimenti, in esecuzione, delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, prevede l'istituzione di una apposita Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costi-

tuate la struttura di riferimento per l'esercizio sul territorio nazionale delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

3. L'onere derivante dal presente articolo è fissato nei limiti di spesa annua di 2 milioni di euro. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 180 euro.»

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

244^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Intervengono il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca

((Esame e rinvio))

Il relatore PICCIONI (*FI*) rileva che il decreto-legge in esame, che prevede alcune misure urgenti in materia di agricoltura, pesca, etichettatura e presentazione di alcuni prodotti agroalimentari, è scaturito dall'esigenza di coordinare le norme vigenti e la normativa comunitaria in tema di denominazioni di vendita di prodotti agroalimentari, quali il latte fresco e la passata di pomodoro. Nel ricordare che la materia è regolata dalla direttiva 2000/13/CE, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, precisa che, per quanto concerne le denominazioni di vendita del latte, soggette in generale alle disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti agroalimentari (decreto legislativo n. 109 del 1992), si pongono attualmente alcuni problemi interpretativi, in relazione sia al coordinamento con la normativa comunitaria, sia al frequente sovrapporsi nel tempo di nuove denominazioni di vendita, anche a seguito dell'introduzione sul mercato di latte alimentare prodotto con nuove tecnologie come la microfiltrazione. Ricorda infatti che, per quanto concerne il delicato settore del latte fresco, la legge n. 169 del 1989, nel prevedere le denominazioni «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità» (non disciplinate a livello comunitario e, pertanto, regolate dal diritto interno dello Stato italiano) aveva, al contempo, stabilito i requisiti

che il latte fresco deve possedere per poter utilizzare tale denominazione di vendita, definendo inoltre una specifica procedura di autorizzazione di altri trattamenti in funzione dell'immissione sul mercato del latte alimentare. L'incertezza derivante dalla successiva adozione di nuove disposizioni ha anche determinato la necessità di restituire chiarezza al sistema delle denominazioni di vendita, anche al fine di garantire la libera circolazione nel territorio nazionale delle produzioni comunitarie che presentano i medesimi requisiti richiesti dalla normativa italiana.

Ricorda, inoltre, che in materia si è instaurato un complesso contenzioso a livello comunitario, in quanto, con una sentenza emessa lo scorso 13 novembre in ordine al procedimento C-294/01, la Corte di giustizia ha ritenuto non conformi all'ordinamento comunitario le modalità applicative sinora adottate a livello nazionale, in quanto suscettibili di limitare ingiustificatamente l'introduzione sul mercato nazionale di prodotti comunitari, attraverso la fissazione di una durata eccessivamente limitata o altre prescrizioni tecniche non giustificate dalla normativa vigente. Precisa altresì che la medesima Corte costituzionale è recentemente intervenuta su tali questioni con un'ordinanza dello scorso 20 aprile, che appare in linea con gli orientamenti della Corte europea.

Si sofferma quindi sul testo del decreto-legge, rilevando che l'articolo 1 intende porre rimedio a tale stato di incertezza, attraverso la definizione di una disciplina unitaria per tale settore, al fine di garantire la libera circolazione sul territorio nazionale delle produzioni comunitarie rispondenti alle caratteristiche richieste dall'ordinamento italiano, stabilendo che le denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità» sono riservate esclusivamente al latte prodotto conformemente all'articolo 4 della legge n. 169 del 1989, e che la denominazione di vendita di qualsiasi altro tipo di latte ammesso al consumo umano dovrà essere quella di «latte» con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato. Il comma 5 dispone altresì, a tutela della corretta informazione del consumatore, che la denominazione di vendita dello Stato di produzione non può essere usata quando il prodotto da essa designato si discosta in modo sostanziale dai prodotti identificati a livello nazionale con la stessa denominazione di vendita. Viene infine disposta l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 169 del 1989, e quindi del meccanismo autorizzatorio ivi previsto.

Il comma 3 disciplina la denominazione di vendita «passata di pomodoro», riservandola al prodotto ottenuto in via esclusiva dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Tale disposizione identifica pertanto il prodotto e la sua denominazione di vendita, caratterizzandolo rispetto a prodotti riconducibili alla «passata», ma con caratteristiche organolettiche a volte estremamente differenti. Le ulteriori caratteristiche di tale prodotto saranno poi definite con decreto dei Ministri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali sentita la Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 2 – prosegue il relatore – contenente disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario introduce l'intesa della Conferenza Stato-Regioni per quanto con-

cerne i provvedimenti relativi a norme tecniche ed operative adottate dal MIPAF in materia di politica agricola comune.

Il comma 2 mira ad evitare il depauperamento della capacità produttiva nel settore lattiero-caseario delle cosiddette regioni marginali, disciplinando il potere di modificare, da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate, i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse in caso di riduzione del bacino regionale fino al 70 per cento del quantitativo effettivamente prodotto. In tal modo - osserva il relatore - si intende realizzare un equilibrato contemperamento tra l'esigenza delle imprese agricole di poter rientrare nei limiti produttivi e l'esigenza delle regioni marginali di evitare il depauperamento delle proprie capacità produttive.

Il comma 3 è finalizzato a salvaguardare il principio del versamento mensile del prelievo dovuto nel settore lattiero, introdotto dalla legge n. 119 del 2003, garantendo le disponibilità di cassa finalizzate alla corresponsione del prelievo all'Unione europea, consentendo altresì allo Stato di rientrare nell'ambito della disciplina comunitaria concernente il settore latte. A tal proposito, viene stabilito che il prelievo mensile versato in eccesso dai produttori in regola con i versamenti venga restituito agli stessi e che, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire fosse superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA proceda ad annullare il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili. Restano ferme le sanzioni da parte delle Regioni e province autonome di cui all'articolo 5, comma 5, della citata legge n. 119 del 2003.

L'articolo 3 introduce misure urgenti a favore delle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1 di cui al regolamento CE n. 1260/1999, autorizzando la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali. Tale misura viene incontro in particolare alle esigenze della regione Molise, la cui flotta da pesca con la fuoriuscita dall'obiettivo 1 non beneficia attualmente di alcun finanziamento statale per interventi di ristrutturazione delle imbarcazioni, nonché di interventi per le connesse misure sociali ad eccezione di quelle inerenti il prepensionamento.

Ha quindi la parola il ministro ALEMANNI che ricorda come il provvedimento in esame ha in primo luogo l'obiettivo di porre fine alle numerose questioni emerse in relazione al recepimento delle norme comunitarie in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Osserva inoltre che le misure d'urgenza adottate per il settore del latte fresco scaturiscono dalla posizione assunta in ambito europeo relativamente ai decreti sull'indicazione dell'origine della materia prima sulle confezioni e sul latte microfiltrato fresco, in quanto avrebbe implicato l'apertura del mercato italiano ad importazioni anche da paesi *extra* Unione europea: al fine di evitare pertanto un eccesso di importazioni di prodotto dai paesi

esteri, si è preferito tornare alla precedente impostazione, reintroducendo i limiti di cui alla legge n. 169 del 1989.

Si sofferma quindi sulle disposizioni concernenti la passata di pomodoro, volte ad ostacolare il diffuso fenomeno di produzioni realizzate diluendo partite di concentrato di pomodoro proveniente dalla Cina o da altri Paesi.

L'articolo 2 – osserva l'oratore – consentirà un'applicazione della riforma della PAC in tempi rapidi evitando, al contempo, un processo di vera e propria «desertificazione» delle aree di produzione lattiera nelle regioni marginali.

A suo avviso, l'esame in sede parlamentare può costituire un'importante occasione per arricchire e migliorare ulteriormente il contenuto del decreto-legge in esame, sia sotto il profilo delle disposizioni a tutela dei consumatori, sia per garantire ulteriormente la massima attenzione alle esigenze produttive della realtà italiana, in un momento cruciale quale quello dell'introduzione della nuova politica agricola comune.

Il presidente RONCONI, dopo aver precisato che la discussione generale potrà iniziare nella seduta già fissata per domani, fa osservare che la oggettiva ristrettezza dei tempi a disposizione del Parlamento rende necessario ipotizzare la conclusione dell'esame, in Commissione, del disegno di legge in titolo già entro la prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(2919) *Disciplina dell'apicoltura*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(523) *BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura*

(2825) *DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 16 giugno scorso.

Il presidente RONCONI, dopo aver ricordato che nella seduta del 16 giugno scorso, si è svolta la relazione, dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), sottolineando la notevole importanza che il comparto dell'apicoltura riveste nell'agricoltura italiana: circa 75.000 apicoltori diffusi in tutto il Paese immettono sul mer-

cato annualmente 10-12 mila tonnellate di miele nazionale di alta qualità, unitamente ad altri prodotti dell'alveare di notevole interesse non solo alimentare senza trascurare l'importante funzione che l'apicoltura riveste nelle produzioni agricole e negli equilibri ecologici della vegetazione spontanea con l'attività di impollinazione.

A suo avviso, il disegno di legge approvato in sede deliberante dalla Commissione agricoltura della Camera rappresenta un importante presupposto per il rilancio del settore. Ricorda inoltre che nel disegno di legge presentato a sua firma vengono sottolineate due questioni di grande rilevanza per il settore apistico. In primo luogo, lo sviluppo dell'agricoltura industrializzata e il crescente impiego di prodotti chimici può avere un impatto rilevante sulla attività dell'*apis mellifera*, insetto che incontra gravissime difficoltà per la sopravvivenza in situazioni di uso indiscriminato di prodotti agrochimici ed in assenza di adeguati accorgimenti nell'impiego di tali prodotti. A tale riguardo, ricorda che il 24 febbraio scorso il Governo francese ha annunciato la sospensione sull'intero territorio nazionale dei formulati agrochimici contenenti il principio attivo 'Fipronil' e l'avvio di una procedura di verifica per quelli a base di 'Imidacloprid'. Su questo tema ricorda di avere presentato una interrogazione scritta al Ministro della Salute ed al Ministro delle politiche agricole che ancora attende risposta.

Una ulteriore questione di grande rilievo concerne, a suo avviso, la necessità di tutelare il patrimonio genetico dell'ape autoctona. Le caratteristiche geomorfologiche del territorio italiano, protetto da barriere naturali hanno consentito la formazione di una razza fortemente adattata alle condizioni ambientali locali, longeva, resistente alle patologie e con ottime caratteristiche produttive. In questo caso si evidenzia la necessità e l'urgenza di un intervento di prevenzione e sorveglianza scientifica sulle importazioni di materiale.

Pur rilevando come su tali questioni sarebbe stata necessaria una trattazione più puntuale ed articolata nel disegno di legge approvato dalla Camera, ritiene comunque che in questo momento sia più importante giungere ad una tempestiva approvazione del provvedimento in esame, data l'urgenza di promuovere un rilancio del settore apistico.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*), dopo aver espresso apprezzamento per l'ampia relazione, osserva che l'Italia produce un miele di ottima qualità, grazie alle tecniche impiegate dagli allevatori e alla varietà delle risorse floreali di interesse apistico, che non è tuttavia in grado di soddisfare la domanda interna, con la conseguente necessità di importazioni. A suo avviso, resta a tutt'oggi aperto il problema della disciplina dei controlli in entrata del prodotto e del materiale apistico, nonché quello dei trattamenti eseguiti al momento della confezione e della vendita del prodotto medesimo. Nel ricordare che le importazioni provengono principalmente dal continente americano e dalla Cina, fa osservare che la produzione mellifera italiana è attualmente minacciata da manipolazioni e miscele suscettibili di deprezzarla. Ferma restando la necessità di sostenere con

un prodotto di qualità sia il mercato interno sia quello estero, si tratta, a suo avviso, di stabilire attraverso quali mezzi e sistemi possano essere fornite garanzie sulla qualità del prodotto destinato al consumo familiare e industriale, coinvolgendo gli istituti che presiedono ai controlli sanitari e sui requisiti di igiene necessari per una valutazione adeguata del miele commercializzato. Nell'esprimere il proprio apprezzamento per le soluzioni accolte nel testo del decreto-legge, si sofferma sul tema della possibilità di estendere su territori più ampi la produzione mellifera in tutte le sue varietà organolettiche e di gusto, ritenendo a tal fine necessario introdurre idonee misure sanitarie e di controllo.

In particolare ritiene necessario inserire alcuni riferimenti più espliciti in ordine alla lotta alla varroasi e alle malattie da contagio, tramite l'intervento diretto del servizio veterinario delle Asl, evitando l'uso di farmaci inadatti alla produzione di un miele non inquinato all'origine.

Nel ricordare che le varietà botaniche, da quelle di pianura a quelle di montagna, in Italia sono straordinariamente numerose e danno luogo a mieli diversissimi, si sofferma quindi sui centri di ricerca operanti in materia, che ad eccezione di alcuni istituti universitari delle facoltà di agraria, sono pressoché inesistenti, con la conseguente acquisizione di conoscenze da paesi nei quali la produzione mellifera è pressoché irrilevante.

A suo avviso per l'apicoltura dovranno in futuro essere ipotizzate soluzioni alternative rispetto al regime di disaccoppiamento introdotto dalla nuova PAC, riservando inoltre una attenzione particolare alle zone di montagna, dove si produce il miele migliore e dove persistono pratiche colturali caratterizzati da interventi fitosanitari, anche in periodo di fioritura che provoca la diffusa mortalità delle api.

Nel ribadire la necessità di un più efficace sistema di controlli, fa osservare che i trattamenti termici, impiegati comunemente per la maggiore durata della conservazione, non sono rilevabili in assenza di laboratori attrezzati per l'analisi del miele. La destinazione industriale del miele è quella che si presta in misura più rilevante a queste forme di manipolazioni, spesso per l'aggiunta di mieli d'importazione con elevato tasso di umidità e sui quali si rende necessario il trattamento termico.

Nel ribadire il proprio apprezzamento per le scelte di fondo accolte nel decreto-legge in esame, auspica la rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge in discussione.

Il senatore BASILE (*Misto*) ritiene che il disegno di legge in esame, da lungo tempo atteso dalle categorie di produttori, accolga in modo puntuale le esigenze espresse dagli operatori del settore. Nel lamentare l'eccessiva esiguità degli stanziamenti previsti in favore di tale realtà produttiva, attualmente non superiori a circa due milioni di euro, rileva quindi l'opportunità di inserire alcuni correttivi al disegno di legge, tenendo conto del regolamento n. 797 del 2004 del Consiglio e del regolamento n. 917 del 2004 della Commissione, che provvedono a modificare ulteriormente il quadro normativo applicabile al settore apistico.

Si sofferma quindi sulle singole disposizioni del decreto-legge esprimendo il proprio apprezzamento per le soluzioni adottate, rilevando tuttavia la necessità, a suo avviso, di realizzare un ulteriore coinvolgimento delle regioni, in particolare per quanto concerne l'applicazione delle discipline per l'uso dei fitofarmaci.

Nel lamentare inoltre le difficili condizioni in cui versa il mondo della ricerca, attualmente estremamente trascurato soprattutto in termini finanziari, sottolinea fortemente la necessità che il Governo dedichi la massima attenzione al settore dei controlli al fine di limitare l'indiscriminata introduzione di prodotti provenienti dall'estero.

Nel soffermarsi ulteriormente sulle restanti disposizioni del disegno di legge, auspica che la Commissione possa addivenire rapidamente alla conclusione della discussione approvando i disegni di legge in titolo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI rinvia il seguito della discussione generale ad una prossima seduta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

La seduta, già convocata per domani alle ore 15, è anticipata alle ore 14, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

259^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 383)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore alla Commissione SAMBIN (*FI*) introduce l'esame facendo preliminarmente presente che lo schema di regolamento in titolo novella in larga misura la disciplina posta dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, relativa all'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, l'articolo 1 dello schema sostituisce per intero l'articolo 1 del citato decreto n. 176, adottando una nuova formulazione, che si adegua al contesto normativo sopravvenuto. Infatti, il decreto n. 176 è stato adottato con riferimento all'ipotesi della figura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ipotesi prospettata dalla versione originaria del Capo X del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ma successivamente soppressa dalla novella di cui al decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Quest'ultima ha infatti confermato la distinzione dei due Ministeri, ridenominati, rispettivamente, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute. La disciplina regolamentare relativa a quest'ultimo è ora posta dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129; di conseguenza, lo schema all'esame limita esplicitamente l'ambito di applicazione del decreto n. 176 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 2 dello schema inserisce quindici articoli dopo l'art. 1 del predetto decreto n. 176: il nuovo articolo 1-*bis* istituisce, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero in esame, l'ufficio del Segretariato generale. Tale innovazione si connette con la soppressione dei dipartimenti, soppressione già prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241, il quale ha a sua volta novellato l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il Segretario generale è nominato secondo la disciplina stabilita dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; quest'ultima prevede che gli incarichi ministeriali di segretario generale, di capo dipartimento e quelli di livello equivalente siano conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti di prima fascia ovvero a persone in possesso di specifiche qualità professionali.

I compiti del Segretario generale del Ministero in esame sono definiti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-*bis*: si ricorda che, in base alla disciplina legislativa generale, tale organo, ove istituito, opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.

Il successivo comma 3 dell'articolo 1-*bis* demanda – in conformità con la previsione di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400 – a decreti ministeriali, di natura non regolamentare, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del suddetto Segretariato e dei compiti dei medesimi.

L'articolo 1-*ter* reca l'elenco delle nuove Direzioni generali del Ministero, le quali sono singolarmente disciplinate nei successivi articoli. Il numero delle Direzioni generali resta fissato in tredici. Si ricorda infatti che, nell'attuale assetto, alle dodici propriamente dette occorre aggiungere l'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, che costituisce anch'esso una Direzione generale.

L'articolo 1-*quater* concerne la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, confermando la normativa già posta dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), e comma 2, lettera *b*), del decreto n. 176.

L'articolo 1-*quinqies* istituisce la Direzione generale per l'attività ispettiva, in conformità con la previsione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. La nuova Direzione, tra l'altro, assorbe alcuni dei compiti attualmente svolti dalle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro; degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva e per le politiche previdenziali.

L'articolo 1-*sexies* riguarda la nuova Direzione generale della comunicazione che, tra l'altro, assorbe alcune delle funzioni esercitate dall'attuale Direzione generale per le reti informative e per l'Osservatorio del

mercato del lavoro nonché dalla suddetta Direzione degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva.

L'articolo 1-*septies* istituisce la Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR). Essa, tra l'altro, esercita le funzioni svolte attualmente dalla Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori e da quella per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in merito alle politiche sociali nonché parte dei compiti finora attribuiti alla Direzione generale gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e affari generali e a quella per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili.

L'articolo 1-*octies* concerne la Direzione generale per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale. Essa, tra l'altro, assorbe larga parte dei compiti attualmente conferiti alla summenzionata Direzione generale gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e affari generali.

L'articolo 1-*novies* riguarda la Direzione generale dell'immigrazione, la quale, tra l'altro, esercita i compiti attualmente svolti dalla quasi omonima Direzione generale per l'immigrazione nonché alcune delle funzioni finora spettanti alla Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione e alla suddetta Direzione generale per le politiche previdenziali.

L'articolo 1-*decies* istituisce la Direzione generale del mercato del lavoro. Essa assorbe alcuni dei compiti finora conferiti alle citate Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione e Direzione generale per le reti informative e per l'Osservatorio del mercato del lavoro. La nuova Direzione svolge, inoltre, attività di supporto in favore delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.

L'articolo 1-*undecies* concerne la Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione. Essa esercita alcune delle funzioni attualmente conferite alla già ricordata Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione ed assorbe l'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, Ufficio che, come detto, costituisce anch'esso una Direzione generale. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-*undecies*, la nuova Direzione espleta i propri compiti fino alla costituzione dell'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

L'articolo 1-*duodecies* concerne la Direzione generale per le politiche previdenziali, la quale continua a svolgere alcune delle funzioni finora attribuite alla Direzione generale omonima, mentre l'articolo 1-*terdecies* istituisce la Direzione generale per l'innovazione tecnologica. Essa esercita alcune delle funzioni attualmente spettanti alla citata Direzione generale per le reti informative e per l'Osservatorio del mercato del lavoro.

L'articolo 1-*quaterdecies* concerne la Direzione generale delle risorse umane e affari generali. Essa, tra l'altro, assorbe alcune delle funzioni fi-

nora conferite alla summenzionata Direzione degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva.

L'articolo 1-*quindecies* riguarda la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, che esercita le funzioni spettanti, nell'attuale assetto, all'omonima Direzione, ad eccezione del compito di vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, il quale è attribuito dal precedente articolo 1-*quinquies* alla Direzione generale per l'attività ispettiva. Tra le funzioni della Direzione generale in esame viene aggiunta quella di supporto all'attività del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

L'articolo 1-*sedecies* istituisce la Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali. Essa esercita larga parte delle funzioni finora attribuite alla citata Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili. Vengono inoltre individuati i seguenti compiti: cura dei rapporti con l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; coordinamento della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati.

Il comma 1 dell'articolo 3 dello schema di regolamento in esame abroga esplicitamente alcune norme del decreto n. 176, e il successivo comma 2, infine, precisa che dall'attuazione del regolamento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

340^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Si passa all'esame degli ordini del giorno presentati.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) dà per illustrati gli ordini del giorno nn. 0/2983/1/13^a, 0/2983/2/13^a e 0/2983/3/13^a, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il relatore, senatore BERGAMO (*UDC*) esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno.

Previa verifica del prescritto numero legale, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il presidente NOVI dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, l'emendamento 1.21, per estraneità all'oggetto della discussione.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) dà quindi per illustrati tutti gli emendamenti da lui presentati.

Il relatore, senatore BERGAMO (*UDC*), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il presidente NOVI avverte che le dichiarazioni di voto finale e la votazione sul mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore nove.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Prende la parola il senatore TURRONI (*Verdi-U*) il quale fa presente che l'Italia ha collezionato l'ennesima brutta figura in sede europea, essendosi opposta, come unico Paese, all'adozione di nuove regole sulla movimentazione trans-frontaliera dei rifiuti. Questa posizione assunta nell'ambito dell'Unione europea per il tramite del Ministro dell'ambiente si pone peraltro all'interno di una tendenza che, fin dall'inizio dell'attuale legislatura, ha visto l'Esecutivo particolarmente disattento in merito alle tematiche concernenti la gestione dei rifiuti, sulle quali si è limitato a seguire politiche di deregolamentazione o di vera e propria cancellazione delle norme cautelative. Si tratta di una situazione assai grave sulla quale sarebbe opportuno che il Ministro dell'ambiente riferisse in Commissione.

Il presidente NOVI, preso atto delle considerazioni svolte dal senatore Turroni, rileva che la richiesta di un intervento del ministro Matteoli potrebbe essere presa in considerazione nell'ipotesi in cui la Commissione decidesse di aprire un'indagine conoscitiva sulle questioni concernenti la gestione dei rifiuti.

La seduta termina alle ore 15,45.

**ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2983**

al testo del decreto-legge

0/2983/1/13^a

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

La 13^a Commissione permanente in sede di esame del decreto-legge n. 144 del 2004 in materia di acque di balneazione (AS 2983),

premessi che:

la direttiva 76/160/CEE fissa i criteri minimi di qualità cui devono rispondere le acque di balneazione, con particolare riferimento ai parametri fisico-chimici e microbiologici, ai valori limite tassativi e i valori indicativi di questi parametri, nonché alla frequenza minima di campionatura e il metodo di analisi o di ispezione di tali acque, conferendo agli Stati membri la facoltà di fissare requisiti più severi di quelli previsti dalla direttiva;

in Italia, tuttavia, la disciplina provvisoriamente introdotta dal decreto-legge n. 109 del 1993, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 di recepimento della citata direttiva è stata reiteratamente e sistematicamente prorogata: al 31 dicembre 1997, dall'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542; al 31 dicembre 1998, dall'articolo 1, del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, convertito in legge con legge 22 luglio 1998, n. 243; al 31 dicembre 1999, dall'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, convertito in legge con legge 9 luglio 1999, n. 220; al 31 dicembre 2000, dall'articolo 1, della legge 18 agosto 2000, n. 245; al 31 dicembre 2001, dall'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 2 luglio 2001, n. 249; al 31 dicembre 2003, dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, come modificato dalla legge 11 luglio 2002, n. 140,

impegna il Governo:

a garantire che i campionamenti e le analisi sulla qualità delle acque di balneazione siano svolti durante i periodi di massimo affollamento e che gli stessi siano intensificati nel periodo di differimento consentito dal presente decreto;

ad informare il Parlamento sullo stato e le cause della perdurante eutrofizzazione nei laghi e nei fiumi, evidenziando gli effetti del fenomeno sugli ecosistemi e la biodiversità;

ad informare il Parlamento degli effetti e della incidenza sulla qualità delle acque dell'Adriatico derivanti dalla ritardata messa a regime del sistema di depurazione delle acque reflue dei grandi centri urbani;

a comunicare al Parlamento, in occasione della relazione sullo stato delle acque di balneazione, le misure e i risultati delle azioni predisposte dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e dai privati per garantire il rispetto dei limiti e dei parametri previsti dalla vigente normativa ed in relazione al parametro dell'ossigeno disciolto;

a comunicare al Parlamento, in occasione della citata relazione, lo stato dell'*iter* di approvazione e di adeguamento dei piani d'ambito di cui alla legge n. 36 del 1994 e dei piani di tutela di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999, diffidando in caso di inerzia gli enti competenti ad adempiere entro un termine massimo di sessanta giorni.

0/2983/2/13^a

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

in sede di esame del decreto legge n. 144 del 4 giugno 2004, con il quale si differiva al 31 dicembre 2006 la facoltà delle regioni di individuare limiti più permissivi nelle analisi delle acque ai fini della loro balneabilità di cui al decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185;

da circa venti anni il Parlamento concede alle regioni la deroga ai limiti previsti per il parametro «ossigeno disciolto nelle acque» al fine del giudizio di idoneità alla balneazione;

il decreto in esame dispone l'ennesima proroga nonostante il fatto che il decreto legge 31 marzo 2003, n. 51, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 121 abbia apportato ulteriori modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come già modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, al fine di favorire la balneabilità di tratti costieri precedentemente dichiarati inidonei alla luce della normativa vigente;

il fenomeno della eutrofizzazione non comporta danni accertati per la salute umana ma influisce comunque sull'ambiente e sull'ecosistema marino, lacuale e fluviale in cui si verifica;

impegna il Governo:

ad intraprendere con assoluta urgenza tutte le opportune iniziative per garantire l'attuazione dei programmi di sorveglianza sui laghi, i fiumi ed i tratti costieri interessati alla balneazione, assicurando la rapida attuazione degli ulteriori interventi necessari per contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione anche attraverso interventi straordinari d'intesa con gli enti e le istituzioni competenti;

a subordinare la facoltà del differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione all'approvazione ovvero all'adeguamento dei piani d'ambito e dei piani di tutela nonchè all'attuazione delle relative misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione alle prescrizioni comunitarie.

0/2893/3/13^a

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del decreto-legge n. 144 del 2004, con il quale si differisce per ulteriori due anni e mezzo l'applicazione dei limiti di balneabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982;

considerato che:

le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni;

il decreto legge n.92 del 2002 aveva già disposto il differimento al 31 dicembre 2003 del termine per l'esercizio della facoltà, da parte delle regioni, di individuare limiti più permissivi nell'analisi delle acque ai fini della loro balneabilità, subordinando il provvedimento regionale all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dipenda da fenomeni che non comportino danni per la salute umana;

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, stabilisce che il giudizio di idoneità alla balneazione non può essere modificato mentre la stagione balneare è in corso,

impegna il Governo:

ad intraprendere con assoluta urgenza tutte le opportune iniziative per garantire entro il 31 dicembre 2004 il pieno adeguamento dei servizi di depurazione e collettamento operanti nel nostro Paese alla normativa comunitaria nonchè l'attuazione ed il rafforzamento dei programmi di sorveglianza sui tratti costieri interessati alla balneazione, con particolare ri-

ferimento agli ulteriori interventi ritenuti necessari per contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione;

a presentare la relazione sullo stato delle acque di balneazione entro il 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sentita la Conferenza Stato-regioni, evidenziando le cause che determinano il perdurante superamento del parametro «ossigeno disciolto nelle acque» nonchè i suoi effetti sulla biodiversità e gli ecosistemi dei corpi idrici, l'influenza sulla qualità delle acque del livello di efficienza e copertura raggiunto dai sistemi di depurazione urbani, le azioni predisposte, nonchè gli esiti dei provvedimenti di differimento assunti a partire dall'anno 2001 in riferimento all'andamento del fenomeno;

ad informare il Parlamento, nell'ambito della suddetta relazione, dello stato di attuazione delle misure di adeguamento alle prescrizioni comunitarie previste nei piani d'ambito di cui alla legge n. 36 del 1994 e dei piani di tutela di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 nei termini di cui al presente decreto legge;

a garantire l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 2000/60/CEE nonchè delle misure di cui ai commi 2 e 3 del presente decreto procedendo anche in via sostitutiva in caso di perdurante inadempienza degli enti e dei soggetti interessati.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2983**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

1.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione fino al 31 dicembre 2004 della disciplina di cui al decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere approvati o aggiornati, ove già esistenti, i piani d'ambito al fine di adeguare pienamente alle prescrizioni comunitarie in materia i sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obblighi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152».

1.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere approvati o aggiornati i piani d'ambito contenenti le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obblighi di qualità di

cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 nel pieno rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia».

1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il termine di cui al decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, convertito in legge 11 luglio 2002, n. 140, recante proroga della disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1993, n. 185, è prorogato al 31 dicembre 2004».

1.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «la disciplina» con le seguenti: «Il termine per l'applicazione della disciplina».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, la parola: «differita» è sostituita dalla seguente: «differito».

1.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2006» con le seguenti: «30 aprile 2005».

1.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «gennaio».

1.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «2006» con la seguente: «2005».

1.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

1.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento a laghi e fiumi in cui siano stati rilevati, nel quinquennio precedente, fenomeni di inquinamento delle acque».

1.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 le regioni che abbiano adottato un apposito programma di sorveglianza per la rileva-

zione delle alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie e nelle quali risultino ultimate entro il 31 dicembre 2004 le procedure di cui ai successivi commi 2 e 3. Nelle zone costiere interessate al differimento di cui al comma 1, deve essere comunque garantito fino al 31 dicembre 2006 lo svolgimento di analisi e controlli con frequenza almeno doppia rispetto a quella prevista dalla tabella (allegato 1) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982».

1.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento» con le seguenti: «Il differimento di cui al comma 1 è subordinato, in ciascuna regione, all'approvazione o all'aggiornamento».

1.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento» con le seguenti: «si applica previa approvazione e adeguamento».

1.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «dall'aggiornamento» aggiungere le seguenti: «entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «verificare le misure» con le seguenti: «garantire l'attuazione delle».

1.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Qualora i soggetti competenti non provvedano nei termini temporali di cui ai commi 2 e 3, le necessarie misure per l'adeguamento dei piani d'ambito alle prescrizioni comunitarie in materia di collettamento e depurazione delle acque possono essere disposte in via d'urgenza dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentite le autorità d'ambito e le autorità di bacino interessate».

1.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida gli enti competenti a provvedere nel termine di sessanta giorni, ovvero nel termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale e sanitaria. In caso di persistente inadempienza provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in via sostitutiva, con oneri a carico degli enti inadempienti».

1.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Non si applica il differimento di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e nei bacini per i quali non siano stati rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3 per l'adeguamento alle prescrizioni comunitarie in materia».

1.21

LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 53, della legge n. 350 del 2003 viene prorogato al 31 dicembre 2004 per tutto il Mezzogiorno d'Italia».

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori d'età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile 2004.

Il PRESIDENTE rende noto che la 1ª Commissione (Affari Costituzionali) ha fatto pervenire il proprio parere sugli emendamenti presentati. La Commissione Giustizia non ha ancora espresso il proprio orientamento che ritiene sia particolarmente importante per il prosieguo dell'*iter* del provvedimento in titolo. Propone quindi, favorevole il relatore Pellicini, di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

(2435) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile 2004.

Il PRESIDENTE rende noto che la 1ª Commissione (Affari Costituzionali) ha fatto pervenire il proprio parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo e si è in attesa di ricevere il parere sugli stessi

da parte della Commissione Giustizia. Prospettata l'opportunità di sollecitare il suddetto parere, il Presidente, di intesa con il relatore Callegaro, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

(2583) Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio, e del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 6 aprile 2004.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la discussione generale non si è ancora conclusa, rende noto che la Commissione Affari Costituzionali farà pervenire il proprio parere sul testo del provvedimento entro la settimana prossima ventura; nel frattempo egli provvederà a sollecitare il parere da parte della Commissione Bilancio, in modo da poter procedere utilmente nell'*iter* legislativo.

Acquisito l'orientamento favorevole del relatore Callegaro, il Presidente propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione in sede consultiva il disegno di legge n. 2943, recante norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, assegnato in sede referente alla Commissione Sanità, il disegno di legge n. 2958 concernente il mandato d'arresto europeo, assegnato in sede referente alla Commissione Giustizia e, da ultimo, il disegno di legge n. 414-B concernente la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, assegnato alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. A tal fine prospetta la necessità di convocare la Sottocommissione pareri nella prossima settimana.

Avverte infine che, raccogliendo l'orientamento unanime dei Commissari presenti alla odierna seduta, la Commissione plenaria verrà convocata in sede referente il prossimo martedì 6 luglio al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

76^a seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione

(Parere alla 13^a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore ZORZOLI, esordisce illustrando analiticamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 giugno 2004 n. 144, che ha stabilito, all'articolo 1, comma 1, il differimento della disciplina contenuta nel decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109 (convertito con legge 12 giugno 1993, n. 185), e successive modificazioni. Si tratta della normativa che ha attribuito alle Regioni la facoltà di derogare, per un periodo massimo di tre anni, e cioè sino al 31 dicembre 2003 – termine stabilito dall'ultimo provvedimento di modifica del citato decreto-legge, ovvero la legge n. 140/2002), all'osservanza del parametro relativo all'ossigeno disciolto nelle acque di balneazione richiesto per il rilascio della certificazione di balneabilità.

Tale valore è stabilito dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, recante attuazione della direttiva dell'Unione europea n. 160 del 1976, in una percentuale, espressa in rapporto al valore di saturazione, compresa fra 70 a 120. Il citato decreto-legge n. 109 del 1993 stabilisce, all'articolo 1, comma 1, che i valori limite di ossigeno disciolto, da autorizzare con provvedimento regionale, siano – in virtù della deroga – compresi fra 50 e 170 per cento. Secondo quanto previsto dal successivo comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto-legge, lo scostamento dai valori di ri-

ferimento è «subordinato all'accertamento che il superamento del limite dipenda da fenomeni che non comportino danni per la salute umana». A tal proposito è stato già osservato, presso la sede referente della Commissione di merito, come la nuova proposta di direttiva sulle acque di balneazione, attualmente in fase di redazione in sede europea, non preveda l'ossigeno come parametro utile ai fini della balneabilità, in quanto non considerato significativo ai fini sanitari.

Il riferimento – prosegue il relatore, senatore ZORZOLI – è sostanzialmente al fenomeno dell'eutrofizzazione e si prevede l'adozione di un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame proroga dunque il termine di deroga al 31 dicembre 2006.

Il comma 2 prevede che l'applicazione del decreto-legge n. 109 del 1993 sia assicurata tramite l'approvazione o l'aggiornamento dei piani d'ambito, ovvero di quei documenti di pianificazione e strategia finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque.

Il successivo comma 3 dispone, infine, che le medesime misure devono essere contenute anche nei piani di tutela che le Regioni approvano e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il 31 dicembre 2004. Si tratta di misure che afferiscono, tra l'altro, alla tutela dell'ambiente e vedono pienamente coinvolte le potestà decisionale delle Regioni.

Sulla base di quanto sopra esposto, il relatore, senatore ZORZOLI, propone l'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione.

Il senatore MICHELINI concorda sulla relazione e sulla proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

Per quanto concerne il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, giudica praticamente inefficace la norma in esso contenuta.

Segnala inoltre come la quantità di ossigeno contenuto in acque di balneazione in bacini chiusi, qualora superi un dato limite, provochi un divieto di balneazione che dura oltre il periodo estivo, e che, di regola, viene esteso all'anno successivo rispetto al momento della rilevazione. Tale cautela non è necessaria in tutti i casi.

Il senatore ZORZOLI ritiene che tale osservazione possa essere opportunamente segnalata alla 13^a Commissione permanente del Senato.

Concorda il senatore MICHELINI.

La proposta di parere favorevole viene posta ai voti ed approvata.

(A.S. 2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente VIZZINI, relatore alla Commissione, esordisce rilevando che il disegno di legge in titolo riguarda la conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Le disposizioni di rilievo per la competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali sono contenute soprattutto negli articoli 5 e 6 del decreto-legge.

I primi 4 articoli, nonché l'articolo 8, disciplinano, infatti, prevalentemente aspetti dell'attività e dell'organizzazione di settori dell'Amministrazione dello Stato o di enti pubblici nazionali.

L'articolo 7 reca norme in materia di attività sportiva dilettantistica, con riferimento a benefici di carattere fiscale. Si tratta di interventi per i quali vi è dunque una radicata competenza statale.

L'articolo 5 stabilisce che, nel pieno rispetto delle competenze proprie delle Regioni e delle Province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, rediga delle norme tecniche per garantire *standard* adeguati di sicurezza a livello nazionale nel campo delle costruzioni. Le norme, che dovranno avere come oggetto – tra l'altro – verifiche sismiche ed idrauliche, sono emanate ai sensi dell'articolo 52 del Testo Unico sull'edilizia. Il richiamato articolo 52 dispone che in tutti i Comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbano essere realizzate in osservanza delle norme tecniche fissate con decreti ministeriali. Poiché la materia pare connettersi anche a competenze di carattere concorrente, a cominciare dal governo del territorio, va valutata l'opportunità di acquisire, pur trattandosi di norme tecniche, il parere della Conferenza unificata.

L'articolo 6 del decreto-legge in esame novella la legge 28 gennaio 1994, n. 84, inserendo un comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'articolo 8 di quel provvedimento. Si interviene in questo modo sull'*iter* di nomina dei presidenti delle Autorità portuali. Il comma aggiuntivo stabilisce che, qualora entro trenta giorni non si sia raggiunta la prevista intesa sulla nomina con la Regione interessata, il Ministro competente possa sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri che delibera – motivando – in merito. La finalità è dunque quella di sbloccare in qualche modo un procedimento consensuale, dopo che tutto il possibile è stato fatto per raggiungere l'accordo, essendo evidente che l'accordo non è possibile.

Il presidente VIZZINI prosegue evidenziando come la normativa vigente preveda, infatti, che le nomine in questione vengano effettuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Regione interessata, scegliendo nell'ambito di una terna di esperti indi-

viduati dalla Provincia, dai Comuni e dalle Camere di commercio. La terna, nei tre mesi antecedenti la scadenza del mandato, è comunicata al Ministro che – con atto motivato – può chiedere di designare una seconda terna di nomi. In assenza di alcuna designazione il Ministro nomina il presidente, sempre tra le personalità in possesso degli adeguati requisiti, e sempre d'intesa con la Regione interessata. Nulla il testo previgente disponeva per il caso in cui il Ministro dei trasporti non raggiungesse la preventiva ed obbligatoria intesa sulla nomina con la Regione interessata.

È noto che la norma aggiuntiva è stata criticata dalle Regioni, che ne contestano il fondamento e l'opportunità paventando – verosimilmente – che la procedura introdotta possa neutralizzare il coinvolgimento regionale che la legge del 1994 evidentemente vuole operare. Si tratta di una preoccupazione comprensibile, che va tuttavia commisurata con l'esigenza di evitare l'opposto rischio dello stallo decisionale insuperabile.

Il disegno complessivo della legge del 28 gennaio 1994, n. 84, evidenzia un'architettura a più livelli del sistema dei porti, dove le Autorità portuali hanno una sensibile vocazione nazionale, tale da evocare la competenza statale in materia di enti pubblici nazionali. Questa circostanza e la citata esigenza di non giungere ad un blocco decisionale senza soluzione, inducono a ritenere fondato l'intervento statale.

Il presidente VIZZINI ricorda, tuttavia, come già nel 1994 (sentenza n. 317), la Corte costituzionale – dopo avere sottolineato l'attenzione della citata legge n. 84 del 1994 nel considerare il ruolo delle diverse strutture pubbliche implicate, statali, regionali e subregionali, con le relative attribuzioni – abbia auspicato l'integrazione ed il completamento della stessa. Un auspicio da richiamare tanto più oggi, nel diverso contesto costituzionale che prevede, tra l'altro, la competenza concorrente in materia di porti civili.

Non può essere infatti sottovalutato il fatto che la rilettura complessiva del procedimento di nomina dei Presidenti delle Autorità portuali, quale risultante dall'intervento governativo, potrebbe porre la Regione addirittura in una posizione più debole di quella della Provincia, dai Comuni e dalle Camere di commercio interessate. Mentre questi enti svolgono almeno una funzione certa di partecipazione al procedimento, nel definire la terna di candidati, il contributo positivo alla Regione potrebbe restare, in caso di mancato accordo, del tutto nullo.

La Regione Friuli Venezia Giulia è intervenuta con propria legge n. 17 del 2004, il cui articolo 9 attribuisce il potere di nomina al Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro. Sono stati annunciati ricorsi di carattere costituzionale. L'incertezza giuridica – evidentemente – non è interesse di alcuno.

Pare quindi opportuno che sia valutata l'eventualità di ridefinire l'intero complesso dell'articolo 8 della ridetta legge 28 gennaio 1994, n. 84, piuttosto che limitarsi all'aggiunta di un solo comma. La riconsiderazione potrebbe, ad esempio, portare – in caso di mancato accordo – alla previsione di una fase intermedia che faccia precedere alla decisione ministeriale definitiva un maggiore coinvolgimento della Regione nella scelta

del nominativo. A tal fine sono ipotizzabili diversi meccanismi – la definizione di una nuova terna, una corsia preferenziale per un eventuale candidato «terzo», il coinvolgimento del Comitato portuale – che non spetta a questa Commissione proporre.

Sono note iniziative di revisione normativa della materia portuale. Sembrano tuttavia ricorrere gli estremi per intervenire anche nel contesto del decreto-legge in questione.

Ciò premesso, il relatore, presidente VIZZINI, propone uno schema di parere del seguente tenore:

«la Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge di conversione in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a condizione che siano apportate le seguenti modificazioni al testo del decreto-legge:

che sia valutata, per quanto riguarda l'articolo 5, l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Unificata prima dell'adozione delle norme tecniche relative alle costruzioni e delle opere di cui all'articolo stesso;

che sia valutata, per quanto riguarda l'articolo 6, l'opportunità di ridisegnare il complesso del procedimento di cui all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, contemperando sia un maggiore coinvolgimento della Regione, anche attraverso la riapertura di nuove fasi procedurali di carattere propositivo in caso di mancata intesa, che l'esigenza di non pervenire ad una paralisi dell'attività amministrativa».

Il senatore MICHELINI esprime apprezzamento per la relazione svolta dal Presidente e, in particolare, per avere condizionato la formulazione di un parere favorevole ad una compiuta riformulazione dell'articolo 6 del decreto-legge in esame, che non si limiti ad inserire un comma aggiuntivo all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Infatti, la normativa in esame, così come approvata dal Governo, risulta chiaramente lesiva delle attribuzioni proprie delle Regioni; essa va profondamente modificata senza limitarsi ad aggiungere una norma di chiusura secondo la quale il superamento delle situazioni di incertezza vada risolto affidando semplicemente allo Stato l'individuazione delle soluzioni dei singoli casi che si presentano.

Il relatore, presidente VIZZINI, concorda sul rilievo formulato dal senatore Michelini.

Lo schema di parere illustrato, posto ai voti, risulta approvato.

La seduta termina alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

189^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 14.

(2527) Deputato PECORELLA. – *Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(2691) COSSIGA. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge n. 2527, che introduce elementi di maggiore garanzia nei giudizi dinanzi la Corte di cassazione, nonché di semplificazione e chiarificazione delle procedure attualmente vigenti, intervenendo – in particolare – in materia di impugnazione avverso l'ordinanza di archiviazione, di inammissibilità dei ricorsi in cassazione, di decisione delle sezioni unite. Non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo, da estendere anche al connesso disegno di legge n. 2691.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione

(Parere su testo ed emendamenti alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il relatore STIFFONI (*LP*), nel richiamare le considerazioni già svolte in sede di esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere, per quanto di competenza, non ostativo sia su detto provvedimento che sugli emendamenti ad esso riferiti.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2976) Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame della Commissione affari esteri del Senato in sede deliberante; con tale proposta si proroga la vigenza e il finanziamento della legge n. 72 del 2001, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, rispondendo all'esigenza di continuare a garantire adeguati finanziamenti statali a favore delle associazioni degli esuli, fino all'anno 2006. Il disegno di legge, inoltre, proroga le disposizioni della legge n. 73 del 2001 e provvede al suo rifinanziamento: si tratta di un intervento che conferma gli stanziamenti volti al finanziamento della minoranza italiana in Croazia e in Slovenia, fino all'anno 2006. Nel sottolineare che le disposizioni in questione da un lato afferiscono alla materia «sistema tributario dello Stato», che l'articolo 117 comma secondo lettera *e*), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, dall'altro sono riconducibili a principi fondamentali in materia di valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Convieni la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

110^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(2927) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003: parere non ostativo.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

341^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 14,55.

(2572-A) Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha illustrato una nota del Ministero della difesa che forniva chiarimenti sull'attuale presenza di reparti alpini nelle cosiddette «regioni a vocazione tipica». Fa poi presente che, da ulteriori informazioni fornite dal medesimo Ministero, è emerso che i reparti alpini sono presenti pressoché in tutte le suddette regioni, evidenziando tuttavia che dall'assenza in una regione non derivano necessariamente nuovi o maggiori oneri in caso di istituzione di reparti alpini anche nella suddetta regione, stante la possibilità di riorganizzazione e rimodulazione di altri distaccamenti dell'esercito nonché dell'utilizzo delle strutture militari già esistenti, indicato nella citata nota del Ministero della difesa. Per tale ragione, ritiene che la soppressione dell'inciso «ove possibile» prevista dall'emendamento 10.200 in esame, ferma restando la clausola di invarianza finanziaria, non comporti effetti onerosi per il bilancio dello Stato e propone di conferire mandato al relatore ad esprimere parere non ostativo sull'emendamento stesso.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), richiamando le considerazioni già espresse in altre sedute, preannuncia voto contrario alla proposta del Presidente, in quanto reputa più opportuno che la Sottocommissione esprima parere contrario sull'emendamento in esame, sia pure senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il sottosegretario VEGAS richiama le considerazioni già svolte nella precedente seduta, in risposta alle osservazioni del relatore sul testo del provvedimento in esame, ad integrazione delle quali illustra poi un'ulteriore nota di chiarimenti. In merito al comma 1 dell'articolo 2, relativo alla Croce Rossa italiana, evidenzia che la disposizione prevista è in linea con le norme vigenti in materia di determinazione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, discendenti in linea generale dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed, in particolare, dall'articolo 34, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Infatti, in tale contesto normativo, il comma 2 dello stesso articolo 34, prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute alla rideterminazione della consistenza organica del personale non superando il numero dei posti di organico vigenti alla data del 29 settembre 2002, assicurando, inoltre, il principio dell'invarianza della spesa per oneri di personale, con riferimento sempre alla stessa data. È evidente che tale riferimento temporale è ricondotto alle dotazioni organiche di diritto stabilite, per le amministrazioni pubbliche, da provvedimenti formali in vigore.

Al riguardo, ritiene opportuno precisare che la disposizione sopra richiamata, nel vietare la possibilità di superare il numero dei posti vigenti alla data del 29 settembre 2002, pone il limite sulla dotazione organica complessiva che è data dalla sommatoria delle unità dei dirigenti e del restante personale. È consentita, quindi, qualsiasi operazione di incremento o decremento, purché nel limite dell'invarianza della spesa, come richiesto dalla norma. Conseguentemente, in caso di incremento delle unità delle posizioni economiche più elevate, occorre operare una contestuale compensazione degli oneri derivanti dalla spesa per il personale previsto nella nuova dotazione organica con la riduzione del numero dei contingenti delle altre aree, in proporzione all'aumento della spesa. In considerazione di quanto rappresentato ritiene, pertanto, evidente che la valutazione dei costi relativi alle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni viene operata sul complessivo del quantitativo di personale previsto a pre-

scindere dai presenti, poiché, comunque, le relative risorse sono a disposizioni delle amministrazioni seppure non interamente spese. La richiesta avanzata di verifica, con riferimento al solo personale in servizio, non appare coerente con la normativa vigente né con le disponibilità finanziarie delle amministrazioni stesse. Peraltro, le norme di modifica delle dotazioni organiche, dove è prevista la copertura della spesa, sono quelle che dispongono incrementi delle precedenti dotazioni, facendo riferimento sempre a quelle formalmente approvate. Solo esplicite disposizioni normative, ove abbiano voluto, hanno richiesto il riferimento al personale di servizio. Richiama, quindi, le tabelle allegate alla suddetta nota con il confronto tra la dotazione organica della Croce Rossa vigente alla data del 29 settembre 2002 e quella risultante dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame.

In merito all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 136 in titolo, l'esigenza di assicurare la «contestualità» tra la costituzione della nuova direzione generale e la riduzione compensativa di tre posti di livello dirigenziale non generale, evidenzia che la suddetta norma, proprio al fine di garantire l'invarianza della spesa, ha precisato espressamente che detta riduzione deve riguardare posti effettivamente coperti. Pertanto, la predetta riduzione dovrà essere disposta contestualmente all'adozione del provvedimento di conferimento del nuovo incarico di direttore generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Del resto, fino a quando non sarà possibile operare il detto intervento compensativo, per mobilità o esodi ad altro titolo dal ruolo dei dirigenti della Difesa, il citato articolo 8, comma 2, attribuisce all'Amministrazione della difesa la necessaria flessibilità organizzativa, prevedendo che l'incarico in questione possa essere conferito ad un ufficiale generale equiparato a dirigente di prima fascia, nell'ambito delle consistenze organiche delle Forze armate previste dalla vigente normativa. In questo caso, infatti, per i motivi già esposti nella relazione tecnica, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

Riguardo poi alle modalità attraverso le quali garantire l'invarianza della spesa, fa presente che lo stesso articolo 8, comma 3, rinvia al regolamento di organizzazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, la definizione delle misure idonee ad assicurare stabilmente il rispetto di detto principio. Evidenzia, inoltre, che la ricostituzione delle pregresse direzioni generali di commissariato e dei servizi generali non comporta spese aggiuntive legate ad esigenze logistiche, poiché rimangono invariati il numero, la struttura e la collocazione degli uffici preposti alle diverse funzioni. Circa il venire meno delle eventuali economie determinatesi con l'accorpamento delle anzidette direzioni generali, sottolinea come il presente intervento si renda necessario proprio in quanto tale misura non solo non ha fornito, alla prova dei fatti, le economie di gestione sperate, ma al contrario ha determinato problemi gestionali e di efficienza, acuitisi in relazione ai maggiori impegni opera-

tivi delle Forze armate connessi con la partecipazione alle missioni internazionali.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) osserva che i chiarimenti forniti dal Governo, sia nella precedente seduta che in quella odierna, non rispondono in maniera adeguata ai rilievi formulati dal relatore sul testo in esame. Precisa di non avere obiezioni sul merito delle varie disposizioni, alcune delle quali appaiono anzi apprezzabili e condivisibili, ma solo sui profili di carattere finanziario, sui quali è chiamata a pronunciarsi la Sottocommissione. Per quanto concerne l'articolo 1, commi 2 e 4, fa presente che i bilanci degli enti interessati sono costruiti sulla base delle necessità di spesa previste dalla legislazione vigente, per cui la proroga dei contratti a tempo determinato stabilita dalle norme in esame, non essendo scontata dalla stessa legislazione vigente, determina necessariamente nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per i quali deve essere predisposta un'ideale copertura.

In merito all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 8, rileva che si ripropone ancora una volta la vecchia questione della compensazione degli oneri derivanti dalla creazione di nuove posizioni di organico attraverso i risparmi di spesa connessi alla soppressione di posizioni già esistenti. Quello che deve essere accertato e che, a suo giudizio, non è stato chiarito nel caso di specie, è se le 67 posizioni da sopprimere si riferiscano a unità di personale effettivamente in servizio, nel qual caso le norme richiamate sarebbero coperte, ovvero se le posizioni in questione siano ricomprese solo nella pianta organica di diritto e quindi non effettivamente occupate, nel qual caso si tratterebbe di oneri privi di copertura.

Chiede poi maggiori chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo 4, al fine di precisare se la legislazione vigente preveda o meno che le unità di personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente in prestito da altre amministrazioni, debbano fare rientro nelle amministrazioni di origine. In tal caso, infatti, la permanenza in servizio presso il Ministero dell'ambiente, non essendo computata nell'ambito degli stanziamenti ordinari, potrebbe determinare ulteriori oneri a carico del bilancio dello stesso Ministero.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*), in merito all'articolo 2, comma 1, ed all'articolo 8, osserva la necessità di accertare se la legislazione vigente già preveda la rideterminazione obbligatoria, ad una scadenza prefissata, delle piante organiche delle amministrazioni interessate, in quanto, ove tale obbligo fosse confermato, la suddetta rideterminazione dovrebbe evidentemente avvenire nei limiti e con le modalità previste dalla legge finanziaria 2004 in tema di organici delle pubbliche amministrazioni, e quindi l'invarianza di spesa sarebbe assicurata.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle considerazioni emerse dal dibattito, la Sottocommissione abbia acquisito elementi sufficienti di giudizio, ed invita pertanto

il relatore a formulare una proposta di parere per la prossima seduta, sul testo del provvedimento in titolo, che tenga conto delle suddette osservazioni e dell'orientamento già espresso dalla Sottocommissione stessa su analoghi provvedimenti, specie per quanto concerne il rapporto tra posizioni organiche di fatto e di diritto delle pubbliche amministrazioni.

Passando all'esame degli emendamenti, il relatore NOCCO (*FI*) segnala, per quanto di competenza, che le seguenti proposte sembrano recare nuovi o maggiori oneri privi della quantificazione e della relativa copertura: 1.5 (che esclude il personale delle Camere di Commercio dai vincoli inerenti a nuove assunzioni a tempo determinato posti dalla legge finanziaria 2004); 1.0.6 e 1.0.7 (che escludono i dirigenti dalle norme che prevedono l'impiego del personale già collocato in mobilità prima di procedere a nuove assunzioni); 3.0.4 (che al comma 1 pone retroattivamente alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per l'albo dei segretari comunali e provinciali i soggetti che avrebbero dovuto essere posti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni; al riguardo, inoltre, riscontra l'esigenza di valutare i possibili effetti finanziari dei commi 2 e 3); 8.0.1 (che al comma 1 reca deroghe ai vincoli previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge finanziaria 2004 in merito alle assunzioni a tempo determinato; in relazione al comma 2 osserva inoltre che occorre valutarne la compatibilità con i vincoli vigenti in materia di assunzioni da parte delle università); 8.0.19 (che pure appare in contrasto con i vincoli vigenti in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle università). Rileva, altresì, in relazione alle proposte 6.0.2 e 8.0.10, che la cadenza temporale dell'onere non corrisponde a quella della copertura e che occorre comunque verificare la disponibilità delle relative risorse.

Occorre inoltre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dai seguenti emendamenti al fine di valutare la congruità della rispettiva copertura: 1.3, 1.4, 1.0.10 (che reca una revisione della disciplina relativa all'avanzamento dei marescialli delle Forze armate, in relazione al quale appare comunque necessario valutare l'opportunità di inserire, al comma 18, una clausola di invarianza finanziaria), 4.0.4 (in relazione alla quale appare comunque necessario coordinare la cadenza e la ripartizione della copertura alla natura dell'onere, che risulta permanente), 8.0.16 (in relazione al cui comma 3 osserva che occorre anche valutare l'opportunità di precisare che la copertura deve essere assicurata con riferimento agli organici di fatto mentre, in relazione al comma 4, riscontra l'esigenza di verificare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'equiparazione, anche ai fini delle disposizioni in materia di cessazione dal servizio, dei dirigenti assunti a tempo determinato a quelli assunti a tempo indeterminato); 8.0.25 (da valutare tenuto conto anche dei possibili oneri derivanti dal comma 1, lettera f)); 8.0.28 (in relazione al quale occorre altresì verificare la disponibilità delle risorse indicate nella copertura).

Riscontra altresì l'esigenza di verificare i possibili oneri derivanti dalle seguenti proposte: 1.0.8, 1.0.9 e 1.0.5 (che riconoscono alle pubbli-

che amministrazioni interessate la facoltà di concedere al personale che ne faccia domanda la possibilità di essere trattenuto in servizio fino al settantesimo anno d'età); 1.0.3 (che trasforma in un'area contrattuale «separata» l'attuale area di contrattazione relativa alla vicedirigenza ricompresa nella categoria della ex carriera direttiva); 2.2 e 8.4 (da valutare in relazione alle osservazioni rese sul testo); 3.0.6 (che trasferisce il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri dal regime generale di contrattazione applicabile alla pubblica amministrazione a quello di diritto pubblico); 3.0.1 (che, in relazione ai segretari comunali e provinciali non confermati nell'incarico, trasforma il quadriennio di disponibilità previsto dalla legislazione vigente in un periodo non superiore alla durata del mandato di sindaci e presidenti di provincia maggiorata di sei mesi); 3.0.7 e 3.0.8 (che sospendono il periodo in cui sono collocati in disponibilità i segretari comunali e provinciali in caso di distacco, comando o collocamento in aspettativa o fuori ruolo); 4.0.3 (che conferma in via definitiva assunzioni in relazioni alle quali pendono procedimenti contenziosi); 5.10 (con riferimento alla possibilità che i gestori delle dighe siano soggetti pubblici); 5.6 (considerato che si trasforma la facoltà delle Amministrazioni interessate di ricorrere a procedure arbitrali in un obbligo); 7.4 e 7.1 (da valutare in relazione all'eventualità che la moltiplicazione degli organismi certificatori possa determinare un'estensione della platea dei soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni per le attività sportive dilettantistiche); 8.0.20 (di cui occorre in particolare valutare la compatibilità della clausola di invarianza indicata con le assunzioni da parte delle università ivi autorizzate, tenuto conto dei vincoli vigenti in materia); 8.0.4 e 8.0.23 (che estendono i margini per le assunzioni nelle università, dopo il 2004, rispetto ai vincoli vigenti); 8.0.27 (concernente lo stato giuridico dei dipendenti pubblici eletti in Parlamento o che ricoprono altri incarichi istituzionali); 8.0.5 (con particolare riferimento al terzo periodo); 8.0.13 (da valutare con particolare riferimento al possibile contenzioso derivante dalla risoluzione delle convenzioni ivi indicate); 8.0.3 (in relazione al quale occorre valutare l'opportunità di novellare l'articolo 2 del decreto-legge n. 367 del 1990, ivi richiamato, riformulando la misura dei contributi previsti in modo da consentirne la modulabilità al fine di assicurare il rispetto del tetto di spesa indicato nella proposta); 8.0.29 (valutando se il posticipo della soppressione degli enti ivi richiamati sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri); 8.0.24 (da valutare in relazione all'esercizio delle deleghe ivi previste).

In ordine alla proposta 1.0.1, concernente i trasferimenti per mobilità tra amministrazioni sottoposte a regimi di limitazione per le assunzioni, occorre poi valutare se, dall'esclusione di contingenti o autorizzazioni, derivino effetti finanziari correlati al differente trattamento giuridico o economico riconosciuto nell'amministrazione di destinazione, alla compatibilità con le norme vigenti sulla riduzione del *turn over* e all'impatto sugli organici di fatto. Occorre altresì verificare la disponibilità delle risorse indicate ai fini della copertura dell'emendamento 3.0.9.

Illustra, poi, gli ulteriori emendamenti 8.0.30 e 8.0.31, al disegno di legge in titolo, rilevando, che in relazione alla proposta 8.0.30 occorre valutare se la sottrazione di determinati cespiti dalle procedure di pignoramento, e la contestuale soppressione dell'obbligo dei relativi accantonamenti, determini effetti finanziari in caso di soccombenza della pubblica amministrazione interessata nei relativi procedimenti contenziosi.

In relazione alla proposta 8.0.31 osserva poi che occorre valutare, con riferimento all'articolo 8-*bis*, capoverso comma 2, se la previsione della stipula di contratti biennali, in luogo di quelli trimestrali contemplati dalla legislazione vigente, sia compatibile con la natura discrezionale delle relative spese. In ordine all'articolo 8-*ter* occorre infine valutare se possano derivare eventuali situazioni di contenzioso, e conseguenti oneri, dalla previsione della risoluzione di diritto dei contratti ivi indicati.

Rileva che non vi sono infine osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, stante la complessità delle questioni finanziarie sottese agli emendamenti segnalati dal relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame del testo e degli emendamenti viene, pertanto, rinviato.

(2742-A) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CICCANTI (*UDC*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.200, 1.204, 1.206 e 3.200, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta 1.204 contrasta con le condizioni rese dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del suddetto provvedimento, in relazione al recepimento delle direttive 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE e 2003/10/CE; l'emendamento sopprime infatti le norme che prevedono che gli schemi dei decreti legislativi recanti l'attuazione delle suddette direttive siano corredati di relazione tecnica e trasmessi, per il parere, anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Analogamente, la proposta 1.206 determina il venire meno dell'obbligo di elaborazione della relazione tecnica e del suddetto parere parlamentare in ordine agli schemi di decreti recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di recepimento delle citate direttive.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti 1.200 e 3.200.

Dopo l'intervento del presidente AZZOLLINI, volto ad esprimere un avviso contrario sulle proposte 1.204 e 1.206 – in quanto contrastanti con

le condizioni rese dalla Commissione bilancio – nonché avviso favorevole sulle proposte 1.200 e 3.200, prende la parola il sottosegretario VEGAS per esprimere un avviso conforme a quello del Presidente.

Interviene, quindi, il senatore CADDEO (*DS-U*) per esprimere la propria contrarietà rispetto al fatto che il Governo stesso presenti proposte emendative, quali quelle segnalate dal relatore, volte ad eludere le condizioni poste dalla Commissione bilancio – su cui, peraltro, ha già avuto modo di esprimere le proprie riserve per l'inadeguatezza – per assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ribadisce, inoltre, l'esigenza di svolgere una più approfondita valutazione dei meccanismi di copertura finanziaria della legge comunitaria con particolare riferimento alla necessità di farsi carico anche degli oneri che ricadono sul sistema delle autonomie locali e degli effetti sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti 1.200 e 3.200, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.204 e 1.206.

(2989) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113 recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, comma 1, concernente la copertura finanziaria degli interventi infrastrutturali ivi previsti mediante l'utilizzo di un limite di impegno posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge n. 166 del 2002 (così come rifinanziata dall'articolo 74, comma 176, della legge n. 350 del 2003), occorre acquisire conferma della disponibilità delle predette risorse. Come segnalato dal Servizio del bilancio (in ossequio all'esigenza più volte riscontrata dalla stessa Corte dei conti), inoltre, sarebbe comunque utile acquisire maggiori informazioni sulle opere programmate, al fine di valutare se le risorse stanziare, sebbene configurate come tetto di spesa, siano idonee a consentire l'effettivo completamento degli interventi, in modo da escludere ragionevolmente la necessità in futuro di far ricorso ad ulteriori finanziamenti per effettuare altre spese connesse agli interventi oggetto della norma.

Il Servizio del bilancio rileva poi l'opportunità di acquisire chiarimenti sulle modalità di attuazione (da parte del Comune di Parma e dei capoluoghi di provincia limitrofi) del programma di ulteriori interventi di adeguamento infrastrutturale e logistico di cui al comma 2-*bis* del me-

desimo articolo 1, al fine di valutare se tale programma possa essere realizzato nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria ivi indicata.

In merito alle ulteriori opere di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, ritiene necessario acquisire informazioni circa l'ammontare delle risorse ivi richiamate a copertura (a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge n. 448 del 1998, iscritta nel fondo unico per la difesa del suolo e tutela ambientale di pertinenza del Ministero dell'ambiente per il 2004), anche in relazione ad eventuali impegni per l'attuazione di opere già previste dalla legislazione vigente. Ciò anche al fine di verificare la congruità delle risorse rispetto alla nuova finalità inserita, durante l'esame presso la Camera dei deputati (costruzione di strutture per convegni), in quanto, come segnalato dal Servizio del bilancio, a differenza di quello previsto nella versione originaria dell'articolo (monitoraggio dell'inquinamento urbano) tale intervento non appare frazionabile, per cui si potrebbe di fatto determinare la necessità di ricorrere in seguito ad ulteriori finanziamenti.

Il sottosegretario VEGAS conferma che le somme impiegate a copertura finanziaria del provvedimento in esame, mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, non risultano, allo stato, impegnate.

Dopo alcune richieste di chiarimento avanzate dai senatori MORO (*LP*) e MORANDO (*DS-U*), interviene il sottosegretario VEGAS per esprimere avviso favorevole sul provvedimento in titolo.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(2962) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI (*AN*) riferisce sul provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che in relazione agli interventi di cooperazione scientifica e tecnologica previsti dall'articolo III dell'Accordo, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla copertura finanziaria degli oneri connessi alle attività di cui alle lettere *e*) (progetti di sviluppo tecnologico e dimostrativi) ed *i*) (traduzione di testi scientifici e pubblicazioni), posto che le stesse non sembrerebbero ricomprese tra le voci di spesa espressamente indicate nella relazione tecnica. Inoltre, con riferimento alla Commissione mista di cui all'articolo VII dell'Accordo, che si riunirà alternativamente a Pechino e a Roma, ritiene necessario acquisire conferma che, come indicato nella relazione tecnica, la prima delle suddette riunioni avverrà a Pechino, al fine di garantire la corrispondenza temporale tra la manifestazione degli oneri e la relativa clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario VEGAS conferma che la prima riunione della Commissione mista avverrà a Pechino. In merito agli interventi di cooperazione scientifica e tecnologica segnalati dal relatore, precisa che essi hanno natura programmatica, mentre in relazione agli oneri per le traduzioni e le pubblicazioni, fa presente che essi sono comunque ricompresi nell'ambito dei limiti di spesa autorizzati con il presente provvedimento.

Preso atto dei chiarimenti offerti dal sottosegretario Vegas, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(2976) Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MORO (LP) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame (articolo 1, comma 3 e articolo 2, comma 2) utilizza per la copertura finanziaria l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, che presenta allo scopo la necessaria disponibilità. Al riguardo, ritiene tuttavia necessario acquisire conferma che, a fronte del suddetto utilizzo, sull'accantonamento in questione residuino risorse sufficienti per la copertura dei provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali, in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina contabile, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera a) della legge n. 468 del 1978.

Dopo l'intervento del sottosegretario VEGAS, volto a garantire la sussistenza di risorse finanziarie per la copertura del provvedimento in titolo, prende la parola il PRESIDENTE per rilevare l'opportunità che il Governo fornisca prossimamente i dati sulle risorse disponibili eccedenti quelle riservate all'adempimento di obblighi internazionali.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento

(Parere alla 2ª Commissione sul testo proposto dal Comitato ristretto e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che il conto corrente speciale istituito presso il Ministero della giustizia di cui all'articolo

61-*bis* del disegno di legge in titolo, destinato ad accogliere l'1 per cento dell'attivo realizzato dal fallimento (da utilizzare per il pagamento delle spese e del compenso dei curatori dei fallimenti chiusi per mancanza di attivo e per le altre finalità ivi indicate), configura una gestione fuori bilancio che si pone in contrasto con il principio dell'unità del bilancio previsto dalle norme di contabilità dello Stato (segnatamente l'articolo 5, comma 3, della legge n. 468 del 1978). Ritiene inoltre necessario verificare se dal suddetto articolo 61-*bis* possa derivare un diritto soggettivo per i curatori a percepire compensi anche nel caso di fallimenti chiusi in mancanza di attivo, e se, dal combinato disposto con l'articolo 11-*bis*, che attribuisce al comitato dei creditori il diritto ad un compenso per l'attività svolta (in luogo dell'attuale rimborso spese) pari al 10 per cento di quello liquidato ai curatori, tale diritto possa eventualmente estendersi anche ai componenti del comitato medesimo. Ove ciò fosse confermato, infatti, potrebbero determinarsi nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario, considerato che, a legislazione vigente, nei casi di mancanza dell'attivo fallimentare, nessun compenso è dovuto ai curatori o ai componenti del comitato dei creditori.

Riscontra poi l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari, in termini di aggravio delle procedure amministrative ovvero di perdita di gettito fiscale, derivanti dall'articolo 17-*bis*, capoverso 83-*bis* (che impone alle amministrazioni competenti di inviare al curatore fallimentare la certificazione dei debiti tributari e contributivi di pertinenza dell'impresa fallita nel termine ivi indicato, pena la decadenza dei debiti stessi) nonché dagli articoli 17-*bis*, capoverso 83-*ter*, 20-*bis*, capoverso 90-*quater* e 30-*bis* (in quanto introducono una serie di agevolazioni in materia di IVA in deroga alla legislazione vigente, specificamente agli articoli 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972). In particolare, in merito all'articolo 30-*bis*, che consente ai creditori ammessi al passivo di emettere nota di variazione IVA senza più dover attendere l'esito della procedura concorsuale, fa presente la necessità di acquisire chiarimenti sulla funzione di surroga dell'amministrazione finanziaria attribuita dalla norma in esame al curatore fallimentare, al fine di verificare, qualora alla chiusura del fallimento i creditori abbiano riscosso i rispettivi crediti, se e con quali modalità l'IVA da essi precedentemente recuperata possa poi essere riversata all'erario.

Per quanto concerne gli emendamenti, rileva l'esigenza di acquisire ulteriori elementi informativi in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle proposte 7.1 e 45.1 (che introducono la trasmissione telematica delle comunicazioni ivi indicate dal tribunale alla sezione speciale dell'ufficio del registro delle imprese presso le Camere di commercio), 15.2 (che istituisce la suddetta sezione speciale presso le Camere di commercio) e 61-*bis*.0.1 (che prevede l'emanazione di successivi decreti ministeriali per definire le relative modalità tecniche di attuazione), al fine di verificare se le suddette attività possano rientrare nell'ambito delle dotazioni strumentali e finanziarie già esistenti presso le amministrazioni interessate ovvero se comportino nuovi o maggiori oneri per i quali sia necessario predisporre un'ap-

sita copertura finanziaria. Ravvisa poi la necessità di valutare se possono scaturire nuovi o maggiori oneri dagli emendamenti 9-*bis*.1 (in rapporto alla creazione e alla tenuta degli elenchi dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di curatore) e 22.1 (che prevede la possibilità di notifiche e comunicazioni dal tribunale ai creditori anche per fax o posta elettronica, qualora tali modalità siano aggiuntive e non alternative a quelle postali ordinarie). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver osservato che alcune disposizioni segnalate dal relatore sul testo sono suscettibili di determinare effetti sul gettito erariale, rileva l'opportunità di predisporre di una relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver rilevato che alcune disposizioni contenute nel provvedimento in esame rappresentano norme di elevata civiltà giuridica la cui necessità viene avvertita come indifferibile, fa presente che i rilievi sollevati dal sottosegretario Vegas appaiono comunque condivisibili. Tenuto conto, tuttavia, della necessità di agevolare i lavori della Commissione di merito, auspica che la predisposizione della relazione tecnica avvenga con la massima urgenza.

Il sottosegretario VEGAS assicura di farsi carico di rappresentare l'esigenza testé manifestata dal Presidente, al fine di giungere alla predisposizione della suddetta relazione tecnica nei tempi più solleciti.

Dopo alcune richieste di chiarimento avanzate dai senatori NOCCO (*FI*) e GRILLOTTI (*AN*) in merito al riconoscimento ai creditori ammessi al passivo di emettere nota di variazione IVA senza più dover attendere l'esito della procedura concorsuale, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione approva la richiesta di predisposizione della relazione tecnica sul testo.

Il seguito dell'esame del testo e dei relativi emendamenti viene, quindi, rinviato.

(2516) Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI richiama l'*iter* dell'esame del provvedimento in titolo finora svolto dalla Sottocommissione, ricordando, tra l'altro, la richiesta di relazione tecnica avanzata in precedenza ed avvertendo che il sottosegretario Brambilla ha inviato una nota esplicativa sui profili

finanziari del provvedimento. Auspica che nelle prossime sedute il sottosegretario Brambilla possa prendere parte ai lavori della Sottocommissione per illustrare i contenuti della suddetta nota.

Il sottosegretario VEGAS precisa che qualora dall'esercizio dei criteri di delega derivasse un peggioramento dei risultati delle gestioni previdenziali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si determinerebbero comunque effetti immediati sulla finanza pubblica. Infatti, gli enti previdenziali privatizzati – in ragione della loro funzione sostitutiva (e non integrativa) della gestione di forme di previdenza obbligatoria – sono inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione. Pertanto, il principio dell'invarianza degli oneri per la finanza pubblica può essere assicurato solo nel caso in cui, nell'attuazione dei criteri di delega, non si determini alcuna modifica rispetto alle prestazioni attualmente erogate. Precisa, altresì, che è stata predisposta dal Dicastero competente una relazione tecnica volta a dimostrare l'insussistenza di oneri per la finanza pubblica. Essa appare tuttavia inidonea, in quanto non tiene conto delle eventuali modifiche al regime previdenziale connesse all'esercizio dei criteri di delega, limitandosi a segnalare, con alcune inesattezze, le proiezioni degli andamenti finanziari a normativa vigente delle casse previdenziali in questione.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei chiarimenti offerti dal sottosegretario Vegas, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, ribadendo l'opportunità di tornare ad ascoltare, su tale questione, l'onorevole Brambilla e chiedendo al Governo di mettere a disposizione della Commissione la relazione tecnica richiamata dal sottosegretario Vegas.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

58^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B) *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri; modificato dal Senato con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(2962) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998*: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(2825) *DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura*: parere favorevole con osservazioni

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

37^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fab-
bri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

*(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposi-
zioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministra-
zione: parere favorevole.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

37^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B) Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri; modificato dal Senato con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(2962) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(2989) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 8^a RIUNITE

**(5^a - Programmazione economica, bilancio)
(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)**

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia (3011).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 14

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).
- e della petizione n. 743 ad esso attinente.

II. Discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 541 ad esso attinente.

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (2978).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069)
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

IX. Esame del disegno di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).

- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonché dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).
- Deputati KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).
- TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (2806).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).

- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotona (970).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555)
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1639).
- VALDITARA – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui (2851).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri; modificato dal Senato con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia (2976) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003 (2927).

II. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998 (2962).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente gli interventi per l'esercizio finanziario 2004 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione ed alla costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (n. 377).
 - Schema di regolamento di semplificazione delle procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative (n. 384).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate (2906) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali (2866) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba*).
- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (n. 109).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento dell'affare:

- Affare relativo al patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della Difesa.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004» (n. 365).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica (1695).
- Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO (2221).
- ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali (2918).
- ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia (2976) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (2978).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di direttiva concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme e le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi medesimi, per l'anno 2004, ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 382).

*PROCEDURE INFORMATIVE*Interrogazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (2989) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose (2557).
- CASTELLI – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne (22).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375).
- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale» (n. 381).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste (n. 106).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Savona (n. 108).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (2978).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina dell'apicoltura (2919) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo*).
- BRUNALE ed altri. – Disciplina dell'apicoltura (523).
- DE PETRIS. – Norme per la tutela dell'apicoltura (2825).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).
- ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).
- MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).
- MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e di pesca (3010).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare: seguito dell'esame di documento conclusivo.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese (n. 378).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 15,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 383).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (n. 107).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato (2905) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Battaglia; Piscitello; Molinari; Massidda; Di Giandomenico ed altri; Bocchino e Angela Napoli; Mazzuca; Cento; Innocenti ed altri; Lo Presti; Alfonso Gianni ed altri; Luigi Pepe; Dario Galli*).
- MUZIO ed altri. – Adeguamento delle norme in materia pensionistica dei ferrovieri (231).
- CALVI e LONGHI. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale (345).
- DATO ed altri. – Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti stipulati tra il 1981 e il 1995 (386).

- RONCONI e BERGAMO. – Interpretazione autentica delle norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale (1° gennaio 1981 – 31 dicembre 1995) (471).
 - BONATESTA e BONGIORNO. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato (508).
 - MANZIONE. – Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato (515).
 - BASTIANONI. – Norme in materia di trattamento di quiescenza dei lavoratori delle ferrovie (765).
 - SPECCHIA ed altri. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995 (952).
 - TAROLLI. – Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale (1096).
 - NOVI. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995 (1132).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 16

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- SALINI ed altri. – Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati (2848).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).
- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra di-

sabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 376).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dello Stelvio (n. 105).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione (2983).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443» (375).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 14,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sulle questioni concernenti i diritti umani nel Darfur in Sudan.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 14,30

Discussione di proposte di risoluzione sulla situazione generale della Rai.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2000 di individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto» (n. 379).
 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Modifiche alla tabella E allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Toscana ed agli enti locali della stessa regione, in materia di viabilità» (n. 380).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 30 giugno 2004, ore 14

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento:

- Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Bruxelles concernente la situazione delle adozioni dalla Romania.
-